SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 169**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale:

22ª estrazione effettuata il 25 giugno 1987 dei titoli obbligazionari della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

2ª estrazione effettuata il 29 giugno 1987 dei titoli obbligazionari della Sezione di credito fondiario.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1987, n. 296.

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata *ai fini del presente decreto, entro tre mesi* dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo

delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede, fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863.

Art. 6.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 434 milioni per l'anno 1987.

Art. 7.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno 1987, di lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1989.

Art. 8.

1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato di quarantacinque giorni.

Art. 9.

1. Al complessivo onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 8.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo agli enti portuali nazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonché per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della marina mercantile*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

GUARINO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 14

87G0502

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1987, n. **297.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 751 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 635,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'artico

lo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti . . . . n. 2 scatti

agente scelto . . . . » 1 scatto

6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.

7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico nei casi di promozione che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore.

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1° novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

ispettore capo	n.	4	scatti
ispettore principale	»	5	»
ispettore	»	3	»
sovrintendente capo	»	4	»

11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti di cui al comma 5 e degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale delle qualifiche di seguito indicate un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:

primo dirigente di pubblica sicurezza	L.	700.000
dirigente superiore di pubblica sicurezza	»	900.000
dirigente generale di pubblica sicurezza	»	1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.

20. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.

21. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984,

n. 34 e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo*). — 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Promozione ad assistente capo*). — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Corso di aggiornamento*). — 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.

5. La tabella *A* allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

«*Ruolo degli agenti e assistenti:*

agente	67.281».
agente scelto	
assistente	
assistente capo	

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:

«Art. 11 (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). — 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico».

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569.

9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:

«*Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:*

operatore tecnico	6600».
operatore tecnico scelto	
collaboratore tecnico	
collaboratore tecnico capo	

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.

12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento.

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 licembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.

21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:

Grado	Indennità di imbarco	Indennità di navigazione
ufficiale superiore	5.000	5.700
capitano	4.500	5.200
tenente	3.800	4.500».

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

24. Le disposizioni dei commi 19, 20, 21, 22 e 23 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 4.

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

2. All'articolo 47, primo comma, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha

facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Art. 5.

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, al personale impiegato presso il centro studi di Fermo in possesso dei medesimi requisiti.

3. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: «ed in quelle periferiche».

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 650.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 850.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.000.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.200.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, proveniente da ruoli e carriere inferiori delle stesse Forze di polizia, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde.

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

Art. 7.

1. Nell'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «assunto ai sensi del successivo articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato».

Art. 8.

1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale dei ruoli della Polizia di Stato sostituendo al Ministro delle finanze il Ministro dell'interno e al Comando generale del Corpo il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, osservate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, al fine di adeguarne le disposizioni in equivalenza a quanto previsto, per il personale del Corpo della guardia di finanza, dagli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.

Art. 10.

1. All'onere di lire 751 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 361 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialisti» per lire 40 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri» per lire 5 miliardi, nonché, quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 90,1 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 6 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 12 miliardi; «Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettante alle Forze di polizia» per lire 3,5 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 15

87G0503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto, per l'anno 1987, dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in base al quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono tenute, a decorrere dall'anno 1982, a versare annualmente e direttamente allo Stato un contributo — da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni — sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni ed agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle imprese stesse, dei responsabili o delle imprese designate a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1986 concernente la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuto per l'anno 1986;

Rilevato che le variazioni intervenute nell'ammontare complessivo dei premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché nei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale non determinano la necessità di modificare la misura del citato contributo stabilita per l'anno 1986 con il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1986;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 gennaio 1987, con il quale è stata determinata per l'anno 1987 l'aliquota per gli oneri di gestione di cui occorre depurare i premi ai fini dell'applicazione dei contributi, commisurati ai premi, posti a carico delle imprese di assicurazione;

Sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) quale organizzazione sindacale delle imprese di assicurazione più rappresentative sul piano nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è stabilito per l'anno 1987 nella misura del 4,45% dei premi incassati nello stesso anno dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

L'aliquota di cui al primo comma si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati, per l'anno 1987, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Le imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro il 31 maggio 1987, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la denuncia dei premi e degli accessori incassati nell'anno 1986 per le predette assicurazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della denuncia di cui al primo comma, procede per ciascuna impresa alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno 1987.

Le imprese di assicurazioni autorizzate nel corso dell'anno 1987 all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di autorizzazione, debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una denuncia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dello stesso anno per le predette assicurazioni, in conformità alle indicazioni del programma di attività di cui all'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Sulla base della denuncia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede alla determinazione in via provvisoria del contributo dovuto per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunica a ciascuna impresa, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nonché alla ragioneria provinciale dello Stato ed alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha sede legale, l'ammontare del contributo dovuto in via definitiva per l'anno 1986 ed in via provvisoria per l'anno 1987.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione provvedono al versamento del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1987 in quattro rate trimestrali uguali, scadenti alla fine dei mesi di luglio e ottobre dell'anno 1987 ed alla fine dei mesi di gennaio ed aprile dell'anno 1988.

Le eventuali differenze risultanti a debito ed a credito di ciascuna impresa a seguito della determinazione definitiva del contributo eseguita sulla base della denuncia dei premi incassati nell'anno 1987, da presentarsi entro il 31 maggio 1988, sono conteggiate sulla prima rata del contributo dovuto per l'anno 1988.

Il versamento del contributo è effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede legale, con imputazione al capo X, cap. 3342, art. 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1987
Registro n. 5 Industria, foglio n. 48

87A6247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni (Brindisi) non ha provveduto alla elezione del presidente e del comitato di gestione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della U.S.L.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta assemblea;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale della U.S.L. n. 2 di Ostuni (Brindisi) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Mario Giannuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea dell'unità sanitaria locale n. 2 di Ostuni, al comitato di gestione ed al suo presidente.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale della U.S.L. BR/2 di Ostuni (Brindisi), non ha ancora provveduto, nonostante i richiami del prefetto, alla elezione del presidente e del comitato di gestione.

Infatti le sedute del 2 febbraio, 20 marzo, 13 e 16 aprile e 14 maggio 1987 risultavano infruttuose ai fini della elezione dei predetti organi.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire l'organo ordinario dell'ente disponeva, con decreto n. 850-13/Gab. dell'8 maggio 1987, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio dell'assemblea con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento; a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 20 e 27 maggio 1987 risultavano infruttuose.

Il prefetto di Brindisi ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 8 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 legge n. 833 succitata e 323 legge comunale e provinciale 1915, n. 148 e 106 regio decreto 1923, n. 2839.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della U.S.L. n. 2 di Ostuni ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Mario Giannuzzi con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A6167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza non ha provveduto alla elezione dei propri organi di gestione, nonostante i ripetuti tentativi diretti a pervenire alla valida elezione dei predetti organi per adempiere agli imprescindibili compiti istituzionali e rimuovere le diffuse disfunzioni dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suindicata assemblea;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale della U.S.L. n. 9 di Cosenza è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea della unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza, al comitato di gestione e al suo presidente.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'U.S.L. n. 9 di Cosenza, formata dai rappresentanti dei ventidue comuni associati, non ha provveduto all'elezione dei propri organi di gestione nei termini di cui all'art. 20 della legge regionale n. 38 del 26 agosto 1986, nonostante la diffida rivolta dalla giunta regionale con deliberazione n. 5286 del 17 dicembre 1986.

Il prefetto di Cosenza ne ha disposto, pertanto, la convocazione d'ufficio — notificata a tutti i componenti — per i giorni 21 e 27 febbraio 1987 con diffida ad adempiere, affinché provvedesse al citato adempimento a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Poiché l'assemblea ha proceduto in data 27 febbraio 1987 all'elezione dei propri organi di gestione, ma il comitato regionale di controllo ha annullato le relative deliberazioni per violazione di legge, il prefetto ha nominato con decreto n. 807 del 31 marzo 1987 un commissario prefettizio con i poteri e le funzioni del comitato di gestione, essendosi reso indispensabile assicurare la gestione e il funzionamento della U.S.L.

Il consesso, a seguito della convocazione del presidente f.f. dell'assemblea, ha eletto in data 28 aprile 1987 i propri organi di gestione, ma il Co.Re.Co. ha annullato nuovamente la deliberazione per violazione di legge.

Il prefetto di Cosenza ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 legge 833 succitata e 323 testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148 e 106 regio decreto 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della U.S.L. n. 9 di Cosenza ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Arcangelo Cerminara con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A6166

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199

Il decreto-legge 22 maggio 1987, n. 199, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1987.

87A6368

Mancata conversione del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200

Il decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, recante: «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1987.

87A6369

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 luglio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 ottobre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1987
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 47

87A6316

DECRETO 18 luglio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centoottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 luglio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 29 gennaio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1987
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 48

87A6317

DECRETO 18 luglio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 luglio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 luglio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1987
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 49

87A6318

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 aprile 1987.

Ammontare delle risorse da destinare, nell'ambito dei piani d'impiego, alla costruzione e all'acquisto di immobili nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone che gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili e che la percentuale di tali fondi da destinare agli investimenti immobiliari non può eccedere la terza parte degli stessi;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il quale, modificando il predetto art. 65, ha elevato al 40 per cento la percentuale massima dei fondi disponibili da destinare agli investimenti immobiliari e ne ha introdotta una minima, pari al 20 per cento;

Visto l'art. 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il quale prevede, da un lato, che gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta densità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980, e, dall'altro, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi predetti;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ai fini dell'individuazione delle zone ad alta densità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980;

Ritenuto di dare attuazione al precitato disposto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma pari al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta densità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980 come individuate nella delibera del CIPE 30 maggio 1985.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano per i piani di impiego annuali dei fondi disponibili adottati a far tempo dal 4 novembre 1986 nonché per quelli adottati precedentemente a tale data ma non attuati al 31 dicembre 1986 dagli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A6206

DECRETO 8 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Il Giunco a r.l., in Sovicille, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuato nei confronti della cooperativa Il Giunco, con sede in Sovicille (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Il Giunco a r.l., con sede in Sovicille (Siena), costituita per rogito notaio Scafa di Castelnuovo di Sotto del 17 dicembre 1979, rep. n. 14333, iscritta al n. 3426 del tribunale di Siena, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Turchi rag. Carlo, nato a Siena il 27 febbraio 1940 ed ivi residente in via Aldobrandino n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A6253

DECRETO 8 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orchestra filarmonica del Tirreno - Or.Fi.T.», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Orchestra filarmonica del Tirreno - Or.Fi.T.», con sede in Livorno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Orchestra filarmonica del Tirreno - Or.Fi.T.», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio Marta Cavallini, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fabio Cei, nato il 26 dicembre 1952 a Cascina, residente in Livorno in via Badaloni n. 56, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A6252

DECRETO 8 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola del Tornello - Società cooperativa a r.l.», in Monte San Martino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 17 dicembre 1986 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società «Cooperativa agricola del Tornello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monte San Martino (Macerata);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto della designazione effettuata dall'Associazione di rappresentanza ex art. 9 della legge n. 400/75;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola del Tornello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monte San Martino (Macerata), costituita per rogito notaio Adriano Valori in data 9 aprile 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ferdinando Franguelli, nato in Ancona l'8 gennaio 1946 ed ivi residente in via Radi, 5/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A6249

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1987.

Produzione, detenzione e commercializzazione dei preparati per lavare destinati all'esportazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Considerato che le disposizioni in essi contenute sono da riferirsi ai preparati per lavare destinati al consumo nazionale;

Ritenuto che occorre adottare disposizioni intese a garantire, con determinate cautele, l'esportazione di preparati per lavare verso Paesi con regime giuridico diverso da quello italiano;

Decreta:

Art. 1.

Sugli imballaggi di spedizione delle confezioni dei preparati per lavare di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge 24 gennaio 1986, n. 7, destinati all'esportazione, come pure sui contenitori di detti preparati destinati all'esportazione, non ancora confezionati nonché sui loro eventuali imballaggi di spedizione, debbono essere riportati, in italiano ed in caratteri evidenziati e ben leggibili, il nome e la ragione sociale dell'esportatore e la dicitura «destinati all'esportazione».

Tale obbligo non si applica ai preparati per lavare, destinati all'esportazione, prodotti e confezionati in piena conformità alle leggi in vigore in Italia.

Art. 2.

Per i preparati destinati ai mercati esteri l'esportatore è tenuto ad accertare che il contenuto di fosforo dichiarato dal produttore sia conforme alle disposizioni vigenti nei Paesi importatori.

Art. 3.

Qualora le confezioni dei preparati di cui al presente decreto, con contenuto di fosforo conforme alle disposizioni del Paese importatore, riportino scritte in

lingua italiana, sulla singola confezione dovrà essere apposta la dicitura chiaramente leggibile «prodotto destinato all'esportazione».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
PIGA

Il Ministro dell'ambiente
PAVAN

87A6254

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 giugno 1987, n. **298.**

Istituzione della riserva naturale speleologica «Bus della Genziana».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dalle organizzazioni internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare l'esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 gennaio 1967;

Considerato che l'approfondimento degli studi di meteorologia ipogea, di biospeleologia, di idrogeologia e di geofisica può essere effettuato in maniera interdisciplinare nel complesso carsico dell'altopiano del Cansiglio in provincia di Treviso, ed in particolare nella cavità denominata «Bus della Genziana»;

Rilevato che la zona interessata, destinata anche a rappresentare ed a tutelare siti di particolare valore estetico, naturalistico ed ambientale, è stata illustrata in alcuni studi scientifici specifici;

Tenuto presente che, a seguito di osservazioni climatiche e biologiche effettuate nella cavità per una migliore conoscenza della biologia degli artropodi cavernicoli delle Prealpi venete, sono state ritrovate specie di grande interesse scientifico;

Considerato che il sito presenta differenziazioni climatiche con gli altri analoghi dislocati sul territorio nazionale con notevole rilevanza biologica e fisica;

Tenuta presente l'esigenza di tutela della cavità, sia in quanto bene speleologico, sia per preservare le falde idriche sotterranee;

Accertato il preminente interesse nazionale;

Visto il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decreta:

Art. 1.

La cavità denominata «Bus della Genziana», numero catastale 1000 V Tv, per uno sviluppo di circa 4 km e per una profondità di 582 metri dall'esterno, è costituita in riserva naturale speleologica, come riportato nella planimetria allegata.

Art. 2.

La riserva, costituita per una migliore conoscenza della meteorologia ipogea e della biospeleologia, sarà oggetto di studi da effettuarsi attraverso l'installazione di un laboratorio sotterraneo.

Art. 3.

La tutela e la gestione della riserva sopra descritta, compreso il laboratorio sotterraneo, in virtù del preminente interesse nazionale sono affidate alle strutture della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

È consentito l'accesso alla riserva naturale soltanto per compiti amministrativi e, a seguito di autorizzazione, per ragioni di studio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro: PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ALTOPIANO DEL CANSIGLIO
BUS DELLA GENZIANA
n. 1000 V TV
0 50 150 m
PROFILO
LABORATORIO
SALONE
RAMO
PRINCIPALE
-270
-330
-440
-575
-582
LABORATORIO
P45
P60 SALONE
PIANTA
-575
-582
P70
Nm

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 1, commi 2 e 5, e dell'art. 5, comma 2, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1, comma 2. — È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento».

«Art. 1, comma 5. — Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale».

«Art. 5, comma 2. — Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali».

— Il testo vigente degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 68 (*Aziende di Stato per le foreste demaniali*). — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.

Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato, i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superfice complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.

Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113.

Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.

L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto *c*), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni».

«Art. 83 (*Interventi per la protezione della natura*). — Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio».

— Il testo vigente dell'art. 29 della legge n. 910/1966 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) è il seguente:

«Art. 29 (*Ampliamento del demanio forestale dello Stato*). — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonché ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà per l'Azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento».

— Il testo vigente dell'art. 25 del D.M. 20 gennaio 1967 (criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) è il seguente:

«Art. 25 (*Azienda delle foreste demaniali*). — Gli acquisti e gli espropri rivolti al potenziamento del demanio forestale, in base alle norme dell'art. 29 della legge n. 910, dovranno muoversi secondo due fondamentali direttrici:

accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali già costituite, mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarietà territoriale, possano essere governati e vigilati su basi razionali ed economiche;

acquisizione di congrue superfici di terreni, boscati o nudi, suscettibili di interventi di sistemazione idraulico-forestali, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi e pascoli montani, ai fini della difesa del suolo, dell'incremento della produzione legnosa e degli allevamenti zootecnici nonché della protezione della flora e della fauna in genere.

Sarà data in ogni caso preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali di comuni e di altri enti pubblici e di beneficienza, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la razionale sistemazione.

Sarà altresì data preferenza all'acquisizione di terreni ricadenti in comprensori ove esistono o sono in corso di concreta costituzione parchi nazionali, nonché di terreni dove si riscontrino tipici biotopi da conservare per la protezione della natura, anche nel caso in cui non siano posti vicini ad aziende demaniali, sempre che sussista la possibilità di una loro oculata vigilanza da parte dell'Amministrazione forestale.

Per la valorizzazione dei terreni acquisiti saranno adattati i seguenti criteri:

di norma, si procederà all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché al rimboschimento dei terreni nudi ed alla ricostruzione dei boschi deteriorati;

si darà luogo alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica;

la formazione e l'esercizio di prati e di pascoli saranno considerati in relazione alle esigenze di sviluppo zootecnico delle zone interessate onde contribuire al loro consolidamento economico e sociale.

La facoltà attribuita all'Azienda di Stato per le foreste demaniali dall'art. 30 della legge n. 910, di eseguire lavori di rimboschimento e di ricostruzione forestale per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, sarà soprattutto rivolta a valorizzare boschi e terreni in via di degradamento adiacenti ai comprensori demaniali.

I lavori di che trattasi saranno eseguiti in conformità dello statuto regolamento dell'Azienda stessa».

87G0498

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 luglio 1987.

Oggetti specifici delle ricerche afferenti al programma nazionale di ricerca nel settore delle biotecnologie avanzate finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Visto l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'affidamento da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica della esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche;

Vista la delibera CIPI del 28 maggio 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987) concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca nel settore delle biotecnologie avanzate, da attivare, per il momento, per un ammontare di 209.000 milioni di lire;

Visti in particolare i punti *D* ed *E* della citata delibera che prevedono, tra l'altro, la facoltà del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di provvedere alle occorrenti compensazioni in caso di variazione nei costi indicati per ciascun progetto, anche avvalendosi delle possibili economie realizzabili sui costi stimati;

Considerato che nella definizione degli specifici oggetti contrattuali relativi agli obiettivi previsti per le tematiche da attivare in via prioritaria si è tenuto conto, avvalendosi anche delle predette facoltà, della necessità di adeguare le attività di ricerca al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il Programma nazionale di ricerca nel settore delle biotecnologie avanzate finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPI con delibera 28 maggio 1987 — per l'esecuzione di ricerche per un ammontare globale di 209.000 milioni di lire, è articolato nei sottoelencati oggetti specifici:

AREA MEDICINA E VETERINARIA.

Tema 1 - Anticorpi monoclonali ad uso diagnostico.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di nuove tecnologie per la produzione e caratterizzazione di anticorpi monoclonali innovativi per diagnostica in vitro e in vivo.

Sviluppo delle metodologie per la loro utilizzazione in sistemi di rilevazione rapidi e sensibili. Sviluppo delle tecnologie di coltura su larga scala degli ibridomi producenti e dei processi di purificazione a livello industriale.

Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Preparazione di ibridomi produttori di anticorpi monoclonali utilizzabili come reattivi nella preparazione di almeno sei kits diagnostici, di cui due nel campo delle patologie infettive, due in quello degli indicatori tumorali e due in quello delle patologie autoimmunitarie. Sviluppo delle tecnologie di produzione dei kits, a livello di tutti i componenti. Fabbricazione per ogni kit, di serie standardizzate in numero sufficiente ad effettuare uno studio statisticamente significativo delle prove analitiche e cliniche, secondo protocolli accettati in base agli standards internazionali.

2) Sviluppo di anticorpi monoclonali bifunzionali ottenuti mediante fusione di due ibridomi utilizzabili come reattivi in immunocito - chimica. Realizzazione di almeno due sistemi analitici standardizzati; verifica delle prestazioni e del significato clinico secondo protocolli internazionali.

3) Messa a punto di metodi per la coltura di ibridomi e la produzione in scala di anticorpi monoclonali mediante fermentatori, reattori a membrana piana o a fibre cave, matrici di immobilizzazione. Realizzazione di almeno un apparato per la produzione in scala e collaudo del suo funzionamento mediante la fabbricazione di un anticorpo monoclonale in almeno tre lotti, ciascuno corrispondente a non meno di cento grammi di proteina.

4) Realizzazione di anticorpi in cui una porzione del gene codificante è legata al gene di un enzima o di altra molecola utilizzabile come rivelatore. Espressione in opportuno ospite per la produzione diretta di anticorpi monoclonali marcati per biosintesi.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 7.000 milioni di lire.

Tema 2 - Sonde di acidi nucleici.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di tecnologie per l'utilizzazione di sonde a base di DNA o RNA, e delle relative tecniche di marcatura con isotopi, enzimi, fluofori, ecc. per evidenziare reazioni di ibridazione con l'obiettivo di realizzare reagenti industriali (kits). Sviluppo delle procedure produzione e purificazione delle sonde per sintesi chimica o per via biologica. Messa a punto delle metodiche di marcatura delle stesse e delle procedure di produzione industriale di tutti i componenti che caratterizzano il kit diagnostico risultante. Sviluppo delle metodologie di analisi secondo criteri che ne consentano la diffusione nella pratica diagnostica, con particolare riguardo alla semplificazione delle metodiche di trattamento del campione, alle condizioni sperimentali in cui avviene la reazione di ibridazione, alle caratteristiche di sensibilità/precisione del saggio. I kits diagnostici risultanti dovranno essere prodotti in numero adeguato da consentirne la caratterizzazione attraverso piani di valutazione basati su protocolli strutturati secondo standards internazionali.

Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) Sviluppo di almeno cinque diversi kits industriali per l'identificazione di altrettanti agenti infettivi (virus e batteri), inclusi se del caso i mutanti resistenti ad antibiotici e chemioterapici.

2) Sviluppo di almeno due kits industriali per la determinazione di difetti genetici in diagnostica prenatale, attraverso la ibridazione diretta del gene difettoso o attraverso l'approccio dei RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism).

3) Sviluppo di almeno un kit industriale per la determinazione degli antigeni del complesso maggiore di istocompatibilità, fra individui e di suscettibilità genetica a sviluppare malattie autoimmuni.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 8.000 milioni di lire.

Tema 3 - Tecnologie di caratterizzazione e separazione di proteine plasmatiche.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di tecnologie avanzate per la caratterizzazione di proteine plasmatiche non identificate e di altri fattori del plasma a potenziale uso terapeutico. Sviluppo di tecnologie di separazione selettiva di componenti plasmatiche mediante cromatografia di affinità preparativa con antigeni clonati o sintetici e anticorpi immobilizzati. Utilizzazione di tali tecnologie anche per la plasmaferesi terapeutica sia mediante inserzione con linee dei mezzi di separazione sia per la preparazione del plasma trattato. Sviluppo di tecniche ad alta sensibilità per l'identificazione di antigeni e materiale genetico di origine infettiva e/o patologica in campioni di sangue di donatori.

Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) Frazionamento con tecnologie appropriate, quale ad esempio elettroforesi bidimensionale con rilevazione computerizzata, di plasmi normali e patologici. Identificazione di componenti significative e determinazione della sequenza aminoacidica parziale su materiale elettroeluito. Produzione di anticorpi antipeptide e separazione della componente per immunoaffinità: sua caratterizzazione biofarmacologica e biochimica.

2) Preparazione mediante separazione, rDNA o sintesi, di antigeni relativi ad anticorpi patogeni: loro immobilizzazione su supporti cromatografici e utilizzazione per separare anticorpi di interesse terapeutico specifico o per rimuovere anticorpi patogeni dal plasma.

3) Utilizzazione di anticorpi antipeptide contro regioni invarianti di antigeni virali per la messa a punto di immunoassay relativi al controllo di plasma di donatori.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 20.000 milioni di lire.

Tema 4 - Enzimi fibrinolitici modificati mediante tecnologie del rDNA.

Oggetto della ricerca.

Isolamento e produzione di enzimi trombolitici a fini terapeutici, modificati mediante tecnologie del rDNA, con caratteristiche di maggiore specificità, minori effetti secondari, e maggiore permanenza in circolo rispetto ai prodotti «naturali».

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Ricombinazione genetica dei domini di enzimi fibrinolitici e di altre proteine plasmatiche potenzialmente interessanti, ad esempio per l'affinità per la fibrina, per il collagene, per i lipidi.

2) Espressione dei geni ricombinanti e mutagenizzati in appropriati microrganismi e/o cellule eucariote.

3) Messa a punto dei metodi di preparazione e purificazione delle proteine selezionate.

4) Sviluppo del processo produttivo e sua attuazione su scala pilota; valutazione biologica, biochimica e clinica delle sostanze ottenute.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 12.000 milioni di lire.

Tema 5 - Tecnologie per la sintesi e modificazioni post-traduzionali di polipeptidi di interesse farmacologico.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di tecnologie per la produzione di quantità rilevanti, ed economicamente vantaggiose, di polipeptidi mediante coltura di microrganismi o cellule ingegnerizzate contenenti il sistema genetico adatto.

Messa a punto delle tecnologie per operare le modificazioni post-traduzionali necessarie per rendere più attivi o meno degradabili polipeptidi e proteine, in particolare quelli ottenuti per rDNA.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Clonazione in serie di più di una copia di geni, ottenuti anche per sintesi chimica, codificanti per il polipeptide di interesse. Definizione delle migliori condizioni per l'espressione, isolamento, purificazione e produzione del polipeptide.

2) Purificazione e caratterizzazione di un enzima ammidante da una opportuna fonte naturale. Isolamento del gene e sua clonazione in un microrganismo idoneo per la produzione su scala industriale dell'enzima. Sviluppo della tecnologia di ammidazione enzimatica con allestimento di un bioreattore per l'ammidazione di polipeptidi mediante immobilizzazione dell'enzima. Valutazione delle prospettive offerte dalla possibilità di riunire in una sola cellula, mediante tecniche di rDNA, la produzione della proteina e quella dell'enzima ammidante.

3) Realizzazione di mutazioni sitospecifiche sia dell'enzima ammidante, per variarne l'affinità per i substrati, che dei peptidi biosintetici, per ottenere maggiore attività biologica e migliore resistenza agli agenti chimici e agli enzimi.

4) Tecnologie di rDNA di cellule di mammifero: sviluppo di vettori per la clonazione, la secrezione e la modificazione post-traduzionale di polipeptidi.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 18.000 milioni di lire.

Tema 6 - Anticorpi monoclonali per immunoterapia.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo e validazione clinica di tecnologie per la produzione su larga scala di anticorpi monoclonali umani, chimerici, bifunzionali ed anti - idiotipici. Messa a punto delle metodologie relative alla loro utilizzazione per applicazioni cliniche in settori patologici legati a malattie infettive e in immunoterapia. Messa a punto delle tecnologie di coltura su larga scala degli ibridomi producenti e dei processi di purificazione a livello industriale.

Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati.

La ricerca si articola in cinque sottotemi:

1) Preparazione di anticorpi monoclonali chimerici o umani per immunizzazione in vitro di linfociti umani e per fusione con cellule di mieloma di topo, di ratto o umano.

2) Messa a punto di tecniche di rDNA in cui i geni codificanti per le parti variabili di un monoclonale vengono inseriti in plasmidi contenenti le parti costanti di immunoglobuline umane, e sono trans-fettati in un opportuno ospite di espressione.

3) Produzione di anticorpi anti-idiotipici di recettori normali e patologici e/o dei loro effettori.

4) Identificazione e selezione di frammenti anticorpali adatti a raggiungere una concentrazione adeguata sui siti bersaglio.

5) Sviluppo delle tecnologie di produzione e di un impianto pilota per l'ottenimento su scala semi-industriale degli anticorpi monoclonali ad uso terapeutico.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 13.000 milioni di lire.

Tema 7 - Immunotossine e altri coniugati per uso terapeutico.

Oggetto della ricerca.

Identificazione di sostanze complesse formate dalla coniugazione di due sostanze, una delle quali, tossina o proteina eventualmente modificata, dotata di attività inibente della crescita cellulare e l'altra, effettore quale ad esempio un anticorpo o altra sostanza, dotata di tropismo positivo verso le cellule bersaglio. Messa a punto dei relativi processi produttivi e sperimentazione clinica delle sostanze attive prodotte.

Valutazione critica, anche mediante sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca e alla utilizzazione dei risultati.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Identificazione di proteine inibenti la crescita di cellule umane.

2) Identificazione di molecole dotate di affinità per costituenti cellulari di membrana, quali ad esempio anticorpi monoclonali, fattori di crescita cellullari, e loro fusione chimica con proteine inibenti.

3) Clonazione, espressione e messa a punto di un processo produttivo per le proteine inibenti e per le sostanze attive (sviluppo dell'ibridoma relativo nel caso di un anticorpo monoclonale, clonazione ed espressione nel caso di fattori di crescita di natura proteica, coltura di cellule umane in altri casi). Fusione di geni codificanti per i due tipi di sostanze, clonazione ed espressione del gene risultante in un solo organismo.

4) Produzione mediante tale processo di almeno una sostanza attiva in scala semi-industriale, sperimentazione e valutazione clinica del prodotto.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 10.000 milioni di lire.

Tema 8 - Metaboliti microbici biologicamente attivi.

Oggetto della ricerca.

Identificazione e sviluppo di farmaci prodotti da microrganismi o di nuove molecole capostipiti di famiglie di farmaci utili in campo umano o veterinario.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Ottenimento di microrganismi produttori con tecniche innovative ed applicazione delle opportune metodiche per la modificazione genetica (mutazione, ricombinazione, trasformazione e clonazione di geni specifici).

2) Classificazione dei microrganismi mediante analisi biochimiche e morfologiche con costituzione di una banca di ceppi di attinomiceti e di funghi.

3) Messa a punto di nuovi saggi in vitro per evidenziare sostanze prodotte da microrganismi mediante l'impiego dei processi genetici e biochimici alla base di fenomeni patologici. Valutazione della possibile attività terapeutica nell'uomo (antimicotica, antibatterica, antivirale, antitumorale, cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale) e nell'animale (antimicoplasmica, antielmintica, anticoccidica ed antimicotica) delle sostanze prodotte.

4) Sviluppo e applicazione di nuove tecnologie di fermentazione e produzione in scala semi-industriale di sostanze attive e sperimentazione clinica delle sostanze attive prodotte.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 11.000 milioni di lire.

AREA CHIMICA, ENERGIA ED AMBIENTE.

Tema 9 - Enzimi con nuove proprietà.

Oggetto della ricerca.

Identificazione di nuovi enzimi particolarmente resistenti a condizioni estreme di temperatura, pH e costante dielettrica, sia di origine naturale che come prodotto di mutazioni. Valutazione delle proprietà degli enzimi isolati e del loro potenziale di utilizzazione in processi industriali di bioconversione, analizzando in modo specifico le aree di ricaduta laterale dei risultati. Realizzazione di una serie di sistemi di software del tipo «intelligenza artificiale / sistema esperto / CAD» per visualizzazione di strutture tridimensionali, manipolazione interattiva delle strutture generate da computers e calcoli di dinamica molecolare.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Identificazione e selezione di microrganismi estremofili, quali ad esempio i termofili, e caratterizzazione del loro corredo enzimatico.

2) Applicazione di tecnologie avanzate, in particolare della ingegneria genetica, alla produzione di almeno tre specie di enzimi mutati di interesse industriale.

3) Caratterizzazione delle proprietà degli enzimi mutati ed esame sistematico della loro possibile applicazione in processi industriali.

4) Definizione delle condizioni di coltura dei ceppi selezionati, delle metodologie per l'isolamento e la purificazione degli enzimi di interesse e loro produzione in scala semi-industriale.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 13.000 milioni di lire.

Tema 10 Processi di bioconversione e catalisi enzimatica per la produzione di intermedi e/o prodotti di chimica fine.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di processi originali per la produzione industriale di intermedi o prodotti finiti che siano basati in tutto o in parte sull'uso di enzimi e/o cellule sia microbiche che da organismi superiori, anche in solventi non acquosi, utilizzabili in aree produttive diverse.

Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

La ricerca si articola in sei sottotemi:

1) Identificazione di microrganismi ed esame sistematico del loro potenziale di applicazione in processi di trasformazione di interesse industriale.

2) Selezione con tecniche di mutagenesi, di ingegneria genetica e/o pressione selettiva dei microrganismi produttori degli enzimi di interesse ed ottimizzazione delle condizioni di coltura dei ceppi.

3) Sviluppo di processi biocatalitici in fase organica con enzimi naturali o da geni clonati.

4) Messa a punto delle tecnologie coinvolte nella applicazione industriale di processi di bioconversione, quali ad esempio i metodi di immobilizzazione di enzimi e cellule su supporti inseribili in reattori di varia concezione, quali ad esempio fibre cave, membrane piane, colonne e metodi di rigenerazione dei cofattori.

5) Progettazione e messa a punto di fasi solide e sistemi a membrana idonei alla separazione di fattori e di prodotti dei processi biotecnologici.

6) Sviluppo di processi per la produzione di almeno quattro composti di interesse industriale in almeno due settori di applicazione, quali ad esempio quello farmaceutico e quello alimentare.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 18.000 milioni di lire.

Tema 11 - Polisaccaridi da fonti naturali.

Oggetto della ricerca.

Individuazione e produzione di biopolimeri tecnologici (polisaccaridi) da fonti naturali e rinnovabili. Preparazione di nuovi polissaccaridi ottenuti da varie fonti, incluse quelle microbiche, e studio delle loro proprietà. Individuazione di polisaccaridi di interesse industriale e loro produzione in quantità tale da consentire l'effettuazione di prove tecnologiche.

Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in cinque sottotemi:

1) Identificazione delle fonti naturali rinnovabili più, adatte a produrre polisaccaridi con buone rese, nonché dei procedimenti microbiologici o chimici atti a produrre nuovi polisaccaridi anche partendo da polisaccaridi noti.

2) Estrazione e purificazione dei polisaccdaridi di cui al punto 1., loro definizione strutturale e caratterizzazione chimico-fisica.

3) Individuazione dei polisaccaridi più interessanti; miglioramento eventuale, anche per via genetica, delle loro proprietà. Produzione in quantitativi sufficienti all'esecuzione di tests applicativi al fine di valutare il possibile interesse industriale dei polisaccaridi prescelti.

4) Sviluppo di bioreattori e reattori per la produzione in scala pilota di polisaccaridi a struttura e peso molecolare controllati.

5) Messa a punto dei processi produttivi per il recupero del materiale utile dalla massa di reazione.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 15.000 milioni di lire.

Tema 12 - Degradazione biologica di fanghi e residui oleosi generati dalla industria petrolifera e petrolchimica.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un nuovo processo di depurazione biologica di composti idrocarburici presenti nei fanghi e nei residui generati dall'industria petrolifera e petrolchimica, analizzando in modo specifico le aree di ricaduta laterale dei risultati.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca e alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in cinque sottotemi:

1) Identificazione e caratterizzazione chimico-fisica di fanghi e residui oleosi contenenti prodotti idrocarburici.

2) Selezione e caratterizzazione di microrganismi idrocarburoclastici in grado di ossidare idrocarburi paraffinici, aromatici, naftenici e clorurati.

3) Messa a punto di processi di fermentazione aerobica con impiego di microrganismi idrocarburoclastici, adatti ad essere inseriti nei cicli di depurazione biologica di fanghi e residui oleosi.

4) Sviluppo di disperdenti sintetici e/o di origine microbica per accelerare i processi di biodegradazione di composti idrocarburici.

5) Realizzazione e messa a punto di un impianto pilota di depurazione.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 7.000 milioni di lire.

Tema 13 - Trattamento biologico degli affluenti dell'industria lattiero-casearia.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuovi processi per lo smaltimento degli effluenti dell'industria lattiero-casearia mediante tecnologie di recupero di prodotti ad alto valore aggiunto. Tali processi sono basati sulla digestione microbiologica di parte dei reflui e sull'impiego dell'energia eventualmente ottenuta per il recupero di prodotti di interesse commerciale, analizzando in modo specifico le aree di ricaduta laterale dei risultati.
Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) Messa a punto di sistemi di trattamento microbiologico delle acque di lavaggio e sieri di caseificio mediante l'impiego di flore microbiche anche in supporti inerti.

2) Messa a punto di sistemi di trattamento e di eliminazione di composti azotati e fosforici inquinanti presenti negli effluenti.

3) Messa a punto di un impianto pilota per il trattamento microbiologico ed il recupero dei prodotti di interesse economico da effluenti dell'industria lattiero-casearia.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 5.000 milioni di lire.

AREA AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

Tema 14 - Rigenerazione in vitro di piante da protoplasti e cellule.

Oggetto della ricerca.

Produzione di nuovi genotipi di interesse agronomico che possiedano una o più delle seguenti caratteristiche: maggiore produttività, efficace utilizzazione delle risorse, migliori proprietà nutritive, migliore resistenza a malattie, parassiti e ambiente. Ottenimento di nuove varietà vegetali con metodi di variazione somaclonale e gametoclonale. Tecniche di rigenerazione in vitro delle specie di maggiore interesse ed impatto economico, quali ad esempio frumento, riso, soja, bietola, mais.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in cinque sottotemi:

1) Acquisizione e mantenimento delle motodiche di base con sviluppo delle tecnologie di coltura di cellule indifferenziate di vegetali.

2) Messa a punto delle tecniche di rigenerazione delle piante da cellule indifferenziate.

3) Sviluppo delle tecniche di selezione delle varietà in serra e in campo, con valutazione tecnico-economica delle prospettive di applicazione su larga scala.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 9.000 milioni di lire.

Tema 15 - Introduzione ed espressione in piante di geni esogeni.

Oggetto della ricerca.

Produzione di organismi vegetali con nuove proprietà, mediante trasferimento ed espressione in protoplasti di geni esogeni clonati in plasmidi e mediante traferimento diretto nelle piante di geni non clonati.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento al grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Rigenerazione di piante da protoplasti o da cellule in vitro con sviluppo della tecnologia di traferimento di singoli geni con il plasmide Ti o con plasmidi batterici.

2) Trasferimento ed introduzione in vegetali di interesse agronomico di geni che esprimano fitoalessine e/o tossine attive contro parassiti.

3) Trasferimento totale o parziale del genoma, incluso quello dei mitocondri e dei cloroplasti, con messa a punto di metodi di controllo della frammentazione e della quantità di materiale genetico trasferito.

4) Analisi delle funzioni di interesse delle piante, isolamento e clonazione di geni specifici ed identificazione dei meccanismi di controllo della espressione.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 9.000 milioni di lire.

Tema 16 - Metabolismo azotato delle piante di grande coltura.

Oggetto della ricerca.

Selezione di varietà di cereali che utilizzano più efficacemente l'azoto disponibile; varietà da coltivare associate a precisi e migliorati interventi colturali. Sviluppo di prodotti chimici in grado di limitare le infiltrazioni di nitrato nelle falde. Miglioramento ed uso di microrganismi simbionti e non, che fissino maggiore quantità di azoto atmosferico. Utilizzo di tecniche DNA ricombinante per l'ottenimento di piante agrarie con un efficiente metabolismo azotato.

Valutazione critica, anche mediante l'uso di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in quattro sottotemi:

1) Individuazione di sostanze che influiscano sulla mobilitazione dell'azoto nel suolo.

2) Selezione genetica di linee di cereali a più elevato contenuto di particolari frazioni proteiche di riserva e/o che producano più sostanza organica per unità di azoto. Sviluppo di varietà da associare ai microrganismi azoto - fissatori del terreno.

3) Utilizzazione a fini applicativi dei geni regolatori dell'assimilazione, traslocazione e mobilizzazione dell'azoto. Valutazione del livello di espressione dei geni clonati nelle piante trasformate. Costituzione di nuove varietà dotate di superiore metabolismo azotato.

4) Individuazione e sperimentazione di microrganismi associati alle graminacee. Valutazione delle associazioni e della persistenza dei batteri nel terreno. Sviluppo di inoculi ad alto spettro di applicazione; messa a punto di formulati a pieno campo e di processi per la produzione pilota. Tutte le sperimentazioni devono essere condotte con le massime garanzie di sicurezza ambientale.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 15.000 milioni di lire.

Tema 17 - Enzimi per l'industria alimentare.

Oggetto della ricerca.

Ottenimento di enzimi con caratteristiche utili al miglioramento della qualità dei prodotti alimentari e messa a punto dei relativi processi produttivi. Analisi e valutazione delle aree di ricaduta laterale dei risultati.

Valutazione critica, anche mediante lo sviluppo di apposite metodologie, dei rischi associati alla ricerca ed alla utilizzazione dei risultati, con particolare riferimento all'accertamento del grado di innocuità ecologica.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) Produzione attraverso tecniche di rDNA di enzimi (proteasi, amilasi, lipasi) rilevanti per l'industria alimentare, sia nel miglioramento della materia prima che nei processi produttivi, ad esempio per succhi alimentari e per prodotti da forno.

2) Modificazione della selettività catalitica e delle proprietà di termostabilità attraverso tecniche di mutazione/selezione e di ingegneria proteica, per migliorare le caratteristiche funzionali degli enzimi.

3) Sviluppo di processi industriali con strumentazioni di controllo in linea per l'utilizzazione degli enzimi con nuove caratteristiche nel miglioramento della materia prima e nei processi produttivi.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 11.000 milioni di lire.

Tema 18 - Tecnologie per la valutazione della sicurezza d'uso degli alimenti.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo, mediante l'uso di tecniche delle biotecnologie avanzate, di strumenti atti a valutare la sicurezza d'uso degli alimenti sotto il profilo sanitario, individuando l'eventuale presenza di agenti tossici di origine animale o vegetale, microrganismi patogeni o loro tossine, infestanti e contaminanti chimici diretti e indiretti.

La ricerca si articola in due sottotemi:

1) Sviluppo di metodologie diagnostiche innovative e di strumentazioni avanzate, basate sull'uso di enzimi e/o anticorpi monoclonali.

2) Produzione di almeno cinque kits diagnostici, di facile e rapido impiego sia in laboratorio che «in campo», ciascuno utilizzabile su una specifica classe di agenti tossici.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 5.000 milioni di lire.

Tema 19 - Tecnologie per la valutazione della freschezza degli alimenti.

Oggetto della ricerca.

Realizzazione di sistemi biodiagnostici adatti alla definizione oggettiva della entità di degradazione nel tempo di ingredienti, quali ad esempio vitamine e componenti del gusto, e/o prodotti finiti alimentari.

La ricerca si articola in tre sottotemi:

1) Definizione dei parametri che indichino il grado di freschezza e/o di maturazione degli alimenti.

2) Sviluppo di tecniche analitiche avanzate attraverso la produzione/selezione di anticorpi monoclonali e/o enzimi specifici per i diversi importanti componenti.

3) Preparazione di almeno tre kits diagnostici, di facile e rapido impiego durante i processi industriali, ciascuno utilizzabile su una specifica classe di alimenti.

Tempo.

La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa.

La spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 3.000 milioni di lire.

Art. 2.

L'esecuzione di ciascuno degli oggetti della ricerca, definiti all'art. 1, è affidata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti scelto tra quelli che hanno presentato la relativa offerta.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte di ciascuno degli oggetti richiamati al precedente comma.

Art. 3.

Le offerte possono essere presentate dai soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46 e dagli articoli 14 e 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico.

Art. 4.

L'offerta deve essere redatta secondo lo schema annesso, su carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata, a pena di inammissibilità, di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta nel rispetto dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate o siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni, sia in proprio con finanziamento pubblico.

Le attività di ricerca devono essere svolte in Italia, dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai comma successivi.

Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati, oltre che dei propri.

L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attività di ricerca.

Art. 6.

Le offerte dovranno essere trasmesse, in unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre 1987 oppure presentate direttamente, entro lo stesso termine, presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 ROMA.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, oppure, per le offerte presentate direttamente, dal timbro apposto dal competente ufficio.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dall'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e pertanto i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari all'Ufficio stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

I decreti ministeriali di affidamento, con contratti di ricerca, della esecuzione degli oggetti specifici riportati al precedente art. 1 saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza allo schema di convenzione tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983), allo schema di capitolato tecnico tipo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: GRANELLI

ALLEGATO

SCHEMA DI OFFERTA
ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 10 LUGLIO 1987

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei modelli sottoriportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1 e 4 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

Data, ...

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987 il/la .... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta l'offerta concernente la ricerca denominata: .... (programma nazionale e tema - numero e titolo - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguita in n. .... mesi, con una spesa totale di L. .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano, nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;
2) stato giuridico;
3) bilanci di esercizio e informazioni economico-finanziarie;
4) notizie sulla ricerca.

Il/La proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di avere in corso di svolgimento analoga ricerca per conto di terzi privati, enti e pubbliche amministrazioni o in proprio con finanziamento pubblico e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa.

Il/La proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori ....

....
(nominativo, qualifica, indirizzo, telefono)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

....

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 — Denominazione:
1.2 — Forma giuridica:
1.3 — Sede sociale:
1.4 — Sede amministrativa:
1.5 — Codice fiscale:
1.6 — Partita IVA:
1.7 — Indirizzo:
1.8 — Estremi iscrizione C.C.I.A.A.:
(indicare la sede della camera di commercio, il numero e la data di iscrizione, nonché l'eventuale albo di appartenenza)
1.9 — Anno di fondazione:
1.10 — Capitale sociale:
(riportare l'ammontare del capitale, la quota versata e le azioni quotate)
1.11 — Principali interessati al capitale:
(indicare la quota di partecipazione ed i pacchetti di maggioranza espressi in percentuale ed in valore assoluto)
1.12 — Gruppo di appartenenza:
(indicare l'eventuale «gruppo» al quale appartiene il soggetto proponente, configurazione definita sulla base dell'esistenza di almeno un collegamento - tecnico, finanziario, amministrativo)
1.13 — Cariche sociali:
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)
1.14 — Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:
1.15 — Attività esercitate:
(precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate)
1.16 — Notizie di settore:
(illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza)
1.17 — Caratteristiche aziendali:
(illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, il tipo di impianti e stabilimenti, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità degli investimenti tecnici, la capacità produttiva e la percentuale di utilizzazione, il tipo di organizzazione commerciale)
1.18 — Dipendenti:
(indicare separatamente, per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione:
— agenti, amministrativi, tecnici, operai, altri)
1.19 — Partecipazioni:
(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto)
1.20 — Fatturato:
(indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero)
1.21 — Investimenti:
(indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati nell'ultimo esercizio e i programmi a breve e medio termine)

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.
Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente che per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

1.22 — Leasing:
(indicare il valore iniziale, il valore residuo e l'ammontare delle rate annuali dei contratti in corso)

1.23 — Assicurazioni:
(indicare i premi e il capitale assicurato dei contratti in corso per ramo di rischio)

1.24 — Contributi previdenziali:
(dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze)

1.25 — Gravami in essere:
(indicare l'esistenza di ipoteche, ecc.)

1.26 — Posizione fiscale:
(dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze)

1.27 — Regime patrimoniale:
(indicare, nel caso il proponente sia ditta individuale o società di persone, il regime patrimoniale — non coniugato, separazione di beni, comunione legale, comunione convenzionale — per le persone fisiche e soci a responsabilità illimitata)

1.28 — Esposizioni debitorie al
(aggiornate alla data più recente possibile)

1.28.1 — Banche di credito ordinario:
(indicare per ciascuna banca affidamenti per cassa e non per cassa, relativi utilizzi e garanzie)

1.28.2 — Istituti di credito a medio e lungo termine:
(indicare per ciascun istituto finanziamento, residuo debito e garanzie)

1.29 — Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca:
(illustrare in forma sintetica l'articolazione in unità operative di ricerca, le aree occupate e coperte, il tipo e l'anzianità dei principali impianti ed attrezzature, i programmi di investimento a breve termine)

1.30 — Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, separatamente per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri
— ricercatori laureati, ricercatori non laureati, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni)

1.31 — Principali responsabili delle attività di ricerca:

1.32 — Spese per la ricerca:
(indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi)

1.33 — Attività di ricerca rilevanti svolte nell'ultimo triennio, eventuali domande di brevettazione presentate e Paesi nei quali i brevetti sono stati ottenuti:

1.34 — Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali ed internazionali:

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 — Atto costitutivo

2.2 — Statuto in vigore

2.3 — Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

2.4 — Moduli GAP/2
(compilare i moduli di documentazione con le modalità e relativamente ai soggetti previsti dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni — provvedimenti riguardanti la lotta alla delinquenza mafiosa ed altre forme di criminalità organizzata)

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCI DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE (*)

3.1 — Bilanci
3.2 — Relazioni del consiglio di amministrazione
3.3 — Relazione del collegio sindacale
3.4 — Attestazioni di certificazione:
(fornire le certificazioni di bilancio, ove espressamente previste)
3.5 — Informazioni economico-finanziarie:
(indicare i dati di bilancio riclassificati come segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo
immobili
impianti e macchinari
altre immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni lorde in esercizio
— fondo ammortamento
immobilizzazioni nette in esercizio
immobilizzazioni in corso e anticipi per immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni tecniche nette
Attività immateriali e oneri pluriennali netti
partecipazioni nette
crediti ed altre attività nette a lungo termine
Totale immobilizzazioni finanziarie nette
Attività immobilizzate
Magazzino netto
Anticipo a fornitori
crediti finanziari a breve termine
crediti commerciali a breve termine
crediti diversi a breve termine
— fondo svalutazione crediti
Crediti netti a breve termine
Altre attività a breve termine
titoli e attività finanziarie a breve termine nette cassa e banca
Totale attività liquide
Attività correnti
Attivo netto
Conti d'ordine
circolazione cambiaria

Passivo
capitale sociale
versamento azionisti in conto capitale
— azionisti conto sottoscrizione
Capitale versato
riserva sovrapprezzo azioni
riserve da rivalutazione
altre riserve
— azioni proprie
Riserve
risultati di bilancio
— distribuzione deliberate sull'utile dell'esercizio
Risultato dell'anno a riserve
Capitale netto
fondo indennità fine rapporto
fondo oneri e spese future
Totale fondi accantonati
obbligazioni nette
debiti finanziari a lungo termine verso banche e istituti
altri debiti finanziari a lungo termine
debiti commerciali e diversi a lungo termine
Totale debiti consolidati
Capitali permanenti
debiti finanziari a breve termine verso banche ed istituti
altri debiti finanziari a breve termine
Totale debiti finanziari a breve termine
Debiti commerciali a breve termine
Fondo imposte

(*) La documentazione richiesta dall'allegato deve essere fornita relativamente agli ultimi due esercizi.
Nel caso di consorzi — ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982 — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente che per i singoli consorziati.

Debiti diversi ed altre passività a breve termine
Passività correnti
Passivo netto

Conto economico

Ricavi netti d'esercizio
+ capitalizzazioni ad immobilizzazioni tecniche
+ variazioni semilavorati, prodotti e commesse
Prodotto d'esercizio
— acquisti netti
+ variazione scorte materie prime, materiali e merci
— spese per prestazioni di servizi
Valore aggiunto
— costo del lavoro (stipendi, salari, ecc.)
Margine operativo lordo
— quota ammortamento ordinario
— quota ammortamento anticipato ed accelerato
— accantonamento svalutazione crediti e diversi operativi
Margine operativo netto
+ saldo proventi ed oneri diversi
+ proventi/ — perdite finanziarie (1)
+ attività immateriali capitalizzate
- ammortamento attività immateriali
— oneri finanziari netti
Utile corrente
+ saldo componenti straordinari (2)
Risultato rettificato ante imposte
— imposte nette
Risultato netto rettificato
+ plusvalenze da valutazioni
— accantonamento e riserve
+ utilizzi di riserve
+ versamenti e remissioni debiti da azionisti
Risultato di bilancio
Flussi finanziari
Impieghi
Investimenti fissi
Capitalizzazioni oneri immateriali
investimenti in partecipazioni
aumenti crediti finanziari e altre attività a lungo termine
Investimenti finanziari
Dividendi ed altre distribuzioni
rimborso debiti finanziari a lungo termine
diminuzioni debiti finanziari a breve termine
Diminuzione indebitamento
+ aumento/ — diminuzione capitale circolante commerciale (3)
+ aumento/ — diminuzione liquidità (4)
Totale impieghi
Fonti
risultato netto rettificato
+ quote ammortamento
+ variazione fondo indennità, fondi rischi e spese future
+ svalutazioni
— plusvalenze/ + minusvalenze da realizzo
altre variazioni
Totale autofinanziamento (deficit finanziario della gestione)
Disinvestimenti tecnici ed attività immateriali
disinvestimento di partecipazioni
diminuzione crediti finanziari ed altre attività a lungo term.
Disinvestimenti finanziari
Aumenti capitale sociale e sovrapprezzi
Contributi capitalizzati
nuovi finanziamenti a lungo termine
aumento debiti finanziari a breve termine
aumento indebitamento
Totale fonti

---

(1) Comprende i proventi finanziari al netto delle minusvalenze da realizzo partecipazioni e titoli, delle svalutazioni e della variazione dei fondi part. e titoli.

(2) Comprende plus/minus valenze da realizzo cespiti, le svalutazioni e le altre partite straordinarie.

(3) Variazione netta delle voci relative a magazzino, crediti commerciali e diversi, al netto dei debiti commerciali e diversi.

(4) Variazione netta delle voci relative a cassa, conti bancari attivi, titoli a breve termine e partite assimilate.

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 — Identificazione della ricerca

4.1.1. — Titolo della ricerca (tema):

4.1.2 — Esperienze del proponente nel settore:

4.1.3 — Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:

4.1.4 — Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi:

4.1.5 — Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi:

4.1.6 — Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi *curricula*:

4.2. — Descrizione della ricerca

4.2.1 — Sottotemi:
(dettagliare — dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.5, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo anche la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione. La descrizione, tra l'altro, deve menzionare il complesso del personale coinvolto, le principali strumentazioni da utilizzare, nonché individuare le strutture partecipanti alle attività di ricerca)

4.2.1.1 — Sottotema 1:

4.2.1.n — Sottotema n:

4.2.2 — Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi e metodi e con riferimento alla valorizzazione delle attività necessarie, specie per quanto attiene l'impegno di risorse umane e strumentali:

4.2.3 — Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:

4.2.4 — Valutazioni sulle possibilità di applicazione dei risultati nel comparto specifico e nell'intero settore industriale, nel settore servizi e nella pubblica amministrazione:

4.2.5 — Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali dell'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dello specifico settore industriale e dell'intero sistema:

4.2.6 — Interesse del proponente all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati attesi con individuazione delle previsioni sulla traduzione industriale e delle conseguenze economiche, produttive, occupazionali nei riguardi dell'utilizzatore stesso:

4.2.7 — Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti:

4.3 — Descrizione delle strutture di ricerca
(devono essere elencate — dal punto 4.3.1. al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera «d» della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni)

4.3.1. — Denominazione della struttura di ricerca:

4.3.1.1 — Sede sociale:
4.3.1.2 — Divisione, dipartimento, unità operativa:
4.3.1.3 — Responsabile:
4.3.1.4 — Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri
— ricercatori laureati, non laureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)
4.3.1.5 — Cenni sulle principali attività svolte nell'ultimo triennio, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su eventuali brevetti acquisiti, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta:
4.3.1.6 — Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2.1 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni delle proposte di affidamento:
4.3.1.7 — Indicazione dei responsabili delle attività di ricerca e cenni sui loro profili professionali:
4.3.1.8 — Luogo di svolgimento delle attività di ricerca:
4.3.1.9 — Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca:
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo le due seguenti classificazioni:
— dirigenti, funzionari o equiparati, impiegati, operai, altri
— ricercatori, laureati, non laureati, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)
4.3.1.10 — Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca:
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il relativo impegno previsto, nonché il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti e il valore corrente per quelle da acquisire)
4.3.n — Denominazione della struttura di ricerca

4.4. — Esposizione dell'impegno finanziario
4.4.1 — Impegno finanziario della ricerca:
4.4.1.1 — Ripartizione per singole voci di spesa:
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA)
— Personale impiegato per la ricerca: lire.................
(riportare la spesa totale del personale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per livelli retributivi evidenziando, per ciascun livello, il corrispondente impegno in anni/uomo)
— Spese generali: lire..........................
(comprensive di quelle per personale e mezzi utilizzati per il coordinamento operativo)
— Commesse interne: lire..........................
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito delle rispettive strutture e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione)
— Attrezzature e strumentazioni: lire..........................
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature nello svolgimento delle attività di ricerca)
— Materiali: lire..........................
(indicare l'ipegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca ed a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato)
— Commesse esterne di ricerca: lire..........................
(indicare l'impegno finanziario relativo ad attività di ricerca che il proponente intende affidare a terzi, compresi tra quelli evidenziati singolarmente ai punti 4.2.1 e 4.3.1, e che ritiene di esporre per valore globale non risultando possibile o conveniente effettuare la prevista ripartizione ed imputazione alle singole voci di spesa, anche in considerazione della specifica natura, delle caratteristiche di articolazione e del ridotto impegno finanziario delle prestazioni stesse)
— Commesse esterne di servizi: lire..........................
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne)
— Missioni e viaggi: lire..........................
— ....: lire..........................
(indicare singolarmente gli impegni finanziari relativi a ciascuna altra voce di spesa che il proponente ritenesse necessario prevedere a fronte di prestazioni specifiche ed univocamente individuate)
4.4.1.2 — Criteri di valorizzazione per voce di spesa:
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.4.1.1)
4.4.2 — Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema:
(indicare — dal punto 4.4.2.1. al punto 4.4.2.n — l'impegno finaziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.4.1)
4.4.2.1 — Sottotema 1:
4.4.2.n — Sottotema n:
4.4.3 — Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di ricerca:
(indicare — dal punto 4.4.3.1 al punto 4.4.3.n — per ciascuno dei terzi affidatari evidenziati al punto 4.3, l'impegno finanziario relativo alle attività di ricerca ripartito per le singole voci di spesa e/o esposto, limitatamente a quelle attività imputate alla voce «commesse esterne di ricerca» di cui al punto 4.4.1.1, per valore globale. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:
— i singoli consorziati evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorzio - ex art. 2, lettere *b)* e *f)*, della legge n. 46/1982
— i singoli soci evidenziati al citato punto 4.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982)
4.4.3.1 — Denominazione terzo affidatario)

....

4.4.3.n — (Denominazione terzo affidatario)

....

4.4.4 — Impegno finanziario relativo alle attività di ricerca da sviluppare nel Mezzogiorno:
(indicare, per ciascuna delle strutture evidenziate al punto 4.3.1, l'impegno finanziario relativo alle quote di attività di ricerca da svolgere nel Mezzogiorno, nonché l'impegno finanziario globale conseguente a dette attività)

87A6027

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 luglio 1987.

Sospensione di taluni termini in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987. (Ordinanza n. 1066/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Rilevato il dissesto determinatosi nella vita civile, economica e sociale di alcuni comuni delle province di Sondrio e di Bergamo, particolarmente colpite, dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987;

Ravvisata la necessità di disporre sospensioni o differimenti di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;

Acquisito, nella seduta del 20 luglio 1987, l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto della sospensione

Sono sospesi:

1) i termini di prescrizione o che comportino decadenza da qualsiasi diritto;

2) l'esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili;

3) i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari;

4) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale compresi i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto coltivatrici;

5) le chiamate alle armi dei giovani di leva.

I termini anche processuali in materia di imposte sui redditi e di tasse e imposte indirette sugli affari con scadenza nel periodo successivo al 18 luglio 1987 sono differiti al 30 settembre 1987.

I termini relativi agli adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta in scadenza dopo il 18 luglio 1987, sono differiti fino al 30 settembre 1987.

I contribuenti con domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2 hanno facoltà di non eseguire i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 18 luglio 1987, e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative allo stesso periodo di imposta.

La riscossione mediante ruoli relativamente alle rate scadenti dal 19 luglio 1987 al 20 ottobre 1987 è sospesa e sarà ripresa nel previsto numero di rate residue a partire dalla scadenza di febbraio 1988. La suddetta sospensione è estesa anche alla riscossione delle rate scadute anteriormente al 19 luglio 1987 e non pagate.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1987 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 2.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti successivamente alla data del 19 luglio 1987 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1987 anche le operazioni effettuate e registrate dal 19 luglio al 30 settembre dello stesso anno.

Il termine di scadenza per la presentazione della predetta dichiarazione è prorogato di sei mesi.

Restano esclusi dalla sospensione i termini relativi alle obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 2.

Beneficiari della sospensione

Possono beneficiare delle sospensioni di cui all'articolo che precede tutti i soggetti residenti da data anteriore al 18 luglio 1987 nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI SONDRIO

Albaredo per San Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Bormio
Buglio in Monte
Caiolo
Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercino
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Debio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gerola Alta
Gordona
Grosio
Grosotto

Isolato
Lanzada
Livigno
Lovero Valtellino
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Menarola
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Pedesina
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rasura
Rogolo
Samolaco
San Giacomo Filippo
Sernio
Sondalo
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di Santa Maria
Tovo di Sant'Agata
Traona
Trevisio
Valdidentro
Valdisotto
Valfurva
Val Masino
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano

PROVINCIA DI BERGAMO

Ardesio
Averara
Branzi
Camerata Cornello
Carona
Cassiglio
Cusio
Foppolo
Gandellino
Gromo
Isola di Fondra
Lenna
Mezzoldo
Moio De Calvi
Olmo al Brembo
Orniga
Piazza Brembana
Piazza Torre
Piazzolo
Roncobello
San Pellegrino Terme
San Giovanni Bianco
Santa Brigida
Taleggio
Valbondione
Valgoglio
Valleve
Valnegra
Valtorta
Zogno

Possono altresì beneficiare delle sospensioni dei termini di cui al n. 4) dell'art. 1 i soggetti che svolgono nell'area indicata al comma che precede la loro attività industriale, commerciale, artigiana ancorché residenti altrove limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Art. 3.

Durata dei benefici

Le sospensioni di cui ai numeri 1) 2) 3) e 5) dell'art. 1 decorrono dalla data della presente ordinanza per un periodo di due mesi salvo diverso successivo provvedimento.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, salvo i casi di cui è già previsto il recupero stesso dell'art. 1, avverrà — mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi od altri oneri — a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

Modalità per la fruizione dei benefici

I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza, devono produrre al soggetto creditore — per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 18 luglio 1987. La sospensione della chiamata di leva consegue all'inoltro, entro le 48 ore dal ricevimento della cartolina precetto, a cura degli interessati e per il tramite dell'Arma dei carabinieri, del medesimo certificato con l'attestazione del comune.

I soggetti di cui al secondo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre — a ciascun ente creditore e per ciascun adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione — dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nell'area di cui al primo comma dell'art. 2 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6366

ORDINANZA 20 luglio 1987.

Misure dirette ad accelerare il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 1068/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che nei giorni 18 e 19 luglio 1987 eccezionali avversità atmosferiche hanno sconvolto il sistema viario e ferroviario di estese zone dell'Italia settentrionale, rendendo estremamente difficile anche gli interventi di pronto soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dall'evento;

Considerato, altresì, che ha subito gravi danni anche le opere igienico-sanitarie nelle stesse zone con grave pregiudizio per l'incolumità della popolazione;

Ravvisata, pertanto, la urgente necessità di mobilitare tutte le risorse per accelerare al massimo la riduzione in pristino del territorio colpito dall'evento e consentire agli operatori di agire con la massima celerità anche mediante la temporanea deroga alle procedure previste per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle relative opere di risanamento;

Sentite le regioni e le province autonome interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire l'immediato ripristino della rete viaria e ferroviaria e delle opere igienico-sanitarie danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 nell'Italia settentrionale, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province ed i comuni interessati realizzano le relative opere ed eseguono i lavori col rito della somma urgenza anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia ivi comprese le procedure previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6371

ORDINANZA 20 luglio 1987.

Delega ai prefetti di Sondrio e Bergamo per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987. (Ordinanza n. 1067/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che, a seguito degli eventi alluvionali del 18 luglio 1987 e successivi è venuta a determinarsi, nelle province di Sondrio e Bergamo, una situazione di emergenza;

Ravvisata la indifferibilità e l'urgenza di intervenire per recare soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite;

Ritenuto che alle predette incombenze possano provvedere i prefetti di Sondrio e Bergamo, ciascuno per gli interventi necessari nelle zone colpite delle rispettive province;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È conferita ai prefetti di Sondrio e Bergamo la delega per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale delle popolazioni interessate dagli eventi alluvionali del 18 luglio 1987 e successivi.

Nell'esercizio delle funzioni delegate i predetti possono avvalersi dei sindaci dei comuni colpiti.

Art. 2.

I prefetti di Sondrio e Bergamo provvederanno altresì all'acquisto dei beni e servizi occorrenti all'espletamento dell'attività assistenziale e di soccorso in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali in argomento.

Per l'acquisto dei beni e servizi predetti si prescinde dalle formalità previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 24 maggio 1924, n. 827. In ogni caso dovrà acquisirsi il parere, anche successivo, di organi tecnici sulla congruità della spesa.

Art. 3.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli è assegnata a carico del fondo per la protezione civile, ai prefetti di Sondrio e Bergamo, rispettivamente, la somma di lire 10 miliardi e lire 3 miliardi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6370

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 4ª seduta pubblica per venerdì 24 luglio 1987, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 77 della Costituzione.

87A6342

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1987, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 88, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Galli Clorinda, nata a Paullo (Milano) l'11 novembre 1891 e residente a Sanremo, corso Inglesi n. 440, con atto redatto dal notaio Benedetto Lucio Neglia di Imperia in data 4 agosto 1984 con il n. 2894 di repertorio e n. 428 di raccolta, registrato ad Imperia il 9 agosto 1984 al n. 270, consistente in un libretto al portatore con un saldo di capitale di L. 100.000.000 alla data del 17 luglio 1984.

87A5745

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia Pascoliana, in S. Mauro Pascoli, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1987 è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Accademia Pascoliana, con sede in S. Mauro Pascoli, e la stessa è stata autorizzata ad accettare una donazione.

87A6100

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Formia e Vieste

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in data 26 maggio 1987, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, le aree di complessivi mq 30.000 con insistenti manufatti acquisiti allo Stato, site in Formia (Latina) riportate nel nuovo catasto terreni del comune di Formia (Latina), rispettivamente al foglio n. 12, particella n. 467/a (di mq 20.325), al foglio n. 14, particelle n. 54 (di mq 2845), n. 55/a (di mq 1030), n. 56/a (di mq 2150), n. 57 (di mq 2565), n. 59/a (di mq 150), n. 62 (di mq 250) e al foglio n. 21, particella n. 1.559 (di mq 335), n. 1.560 (di mq 210) e n. 1561 (di mq 140).

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in data 19 maggio 1987, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 1185, sita in località Scialara agro nel comune di Vieste (Foggia), riportata nel nuovo catasto terreni del comune censuario di Vieste (Foggia), al foglio di mappa n. 14, particella n. 650.

87A6092

Rettifica di decreto ministeriale concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pollica.

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in data 20 maggio 1987, il precedente decreto interministeriale datato 3 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982, viene rettificato nel senso che l'area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato ha una superficie di mq 93 anziché di mq 113 ed è riportata nel catasto del comune di Pollica (Salerno), al foglio n. 25, particella n. 184/b, come risulta dalla nuova planimetria vistata dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli.

87A6093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 luglio 1987, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa edificatrice La Calvana» - Società cooperativa a r.l., con sede in Calenzano (Firenze), costituita il 20 luglio 1973 con atto a rogito del notaio Luigi Bettini, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Renato Giaquinto.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1987, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa edilizia a r.l. Polgarage», con sede in Sassari, costituita il 20 agosto 1968 con atto a rogito del notaio Salvatore Marsala, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Fernando Ferrari.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1987, il rag. Angelo Bettinelli è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Deodara S.r.l.», con sede in Milano, in sostituzione del rag. Caio Bongiovanni dimissionario e la gestione commissariale è prorogata fino all'8 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1987, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Sol Levante» a r.l., con sede in Melzo (Milano), costituita il 10 aprile 1981 con atto a rogito del notaio Alessandro Giuliani, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Ferdinando Flora.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1987, i poteri conferiti al dott. Eugenio Cerra, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Marina Piccola 70 - Società cooperativa edilizia a r.l.,» con sede in Guidonia (Roma), sono stati prorogati fino al 9 gennaio 1988.

87A6174

Con decreto ministeriale 8 luglio 1987 il dott. Walter Miglietta, nato il 18 luglio 1943, residente a Trepuzzi, via Brunetti, 36, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.C.L.I.», con sede in Campi Salentina (Lecce), in sostituzione del prof. Cosimo Sasso.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1987 il sig. Niglia Giuseppe, residente a Melfi, via F. Nitti, 59, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nazareth», con sede in Melfi (Potenza), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 6 settembre 1967 in sostituzione del sig. Colucci Giulio che non ha accettato l'incarico.

87A6255

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1.

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga disposto il rimborso del relativo capitale:

Certificati di nuda proprietà della rendita 5% - 1935 n. 283103 e n. 283104 rispettivamente di nominali L. 65.000 e L. 20.000 intestati a Milito Gabriele, nato a Sapri (Salerno) il 28 aprile 1943 minore sotto la patria potestà della madre Tancredi Giulia, nata a Tortorella (Salerno) il 2 agosto 1909, vedova di Milito Michele, domiciliato a Sapri (Salerno) con annotazione che l'usufrutto spetta a Tancredi Giulia, nata a Tortorella (Salerno) il 2 agosto 1909 vedova di Milito Michele, domiciliata a Sapri.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

87A5804

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Edgardo Tannoia con testamento olografo, pubblicato a rogito dott.ssa Maria Antonietta Ventre, notaio in Bologna, n. 24812 di repertorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Anna Maria Piazza con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Gian Paolo Toscano, notaio in Ravenna, n. 21602 di repertorio.

87A5841

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 200, è stata concessa a Sandri Otello, da Sesto Fiorentino (Firenze), cl. 29 agosto 1896, sottotenente complemento battaglione bersaglieri ciclisti, la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne tributatogli con decreto luogotenenziale 2 agosto 1917 registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 301 (Bollettino ufficiale anno 1917, disp. 60ª pag. 5137).

La sopracitata croce si intende conferita con la stessa motivazione dell'encomio solenne.

87A5873

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vendita dei formaggi a pasta dura e semidura mediante bando di gara

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982 che riordina l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Considerato che l'art. 3 della citata legge di riordino dell'Azienda affida all'AIMA la competenza relativamente alle operazioni di provviste e acquisto sul mercato interno di prodotti agricoli e alimentari, nonché la reimmissione regolata sul mercato;

Vista la delibera del 23 marzo 1987, con la quale il consiglio di amministrazione dell'AIMA, preso atto della grave situazione del mercato di alcuni formaggi a paste dure e semidure, ha deciso di proporre al CIPE un programma di ritiro dei formaggi: grana padano, provolone, montasio, asiago, bra, toma, fontal;

Visto il parere del comitato consultivo nazionale di cui all'art. 5, lettera *C)*, della legge di riordino dell'AIMA espresso nella seduta del 23 marzo 1987;

Vista la delibera del CIPE in data 3 aprile 1987, che autorizza l'AIMA ad intervenire mediante acquisto di q.li 120.000 di formaggi citati, ed alla reimmissione degli stessi sui mercati extra-comunitari;

Visto il D.P.A. del 22 aprile 1987 recante le modalità di ammasso dei citati prodotti;

Considerata l'opportunità di procedere alla vendita dei prodotti ammassati secondo le modalità definite dal CIPE e nei limiti del grado di maturazione specifico per ogni formaggio;

Ritenuto opportuno procedere alla formulazione di apposito bando di gara recante le condizioni generali di vendita;

Nell'adunanza del 15 luglio 1987;

Ha deliberato:

È approvato e reso esecutivo il seguente bando di gara per la vendita a mezzo di aste pubbliche dei formaggi a pasta dura e semidura detenuti dall'AIMA in pubblico ammasso:

«Sono indette pubbliche gare per la vendita, in base ad offerte di acquisto, di partite dei formaggi a pasta dura e semidura detenuti dall'AIMA in pubblico ammasso, con destinazione per esportazione verso Paesi extra-comunitari.

I - *Prodotto messo in vendita.*

L'AIMA comunicherà di volta in volta l'elenco dei formaggi con la indicazione dei magazzini ove sono giacenti i prodotti posti in vendita precisando le rispettive quantità, il numero di individuazione delle singole partite, il numero d'ordine nell'elenco e la data della gara stessa.

Con le suddette comunicazioni, effettuate dal direttore generale dell'AIMA, verrà anche stabilito l'importo della cauzione di gara.

Gli interessati all'acquisto potranno esaminare presso i magazzini di deposito le partite poste in vendita nei dieci giorni intercorrenti tra la comunicazione d'asta ed il giorno fissato per l'espletamento della gara.

II - *Offerte di acquisto e cauzione.*

1) Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto. Non è ammessa offerta singola per più partite.

L'offerta, formulata esclusivamente in lingua italiana, per poter essere presa in considerazione deve pervenire all'AIMA - Divisione XV - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che avrà luogo la gara, mediante presentazione in busta chiusa, consegnata personalmente o trasmessa a mezzo lettera raccomandata.

L'offerta presentata di persona o per raccomandata va inoltrata in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione della denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente, nonché la dicitura «offerta per

l'acquisto di formaggio di ammasso pubblico - Partita n. (q.li ....) e numero d'ordine nell'elenco .....». Tale busta dovrà essere inserita entro una seconda busta che, parimenti chiusa, rechi all'esterno la seguente dicitura «AIMA - Divisione XV - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma - Offerta per l'acquisto della partita n. .... (q.li ....) di formaggio ....»

Le offerte presentate di persona sono consegnate all'AIMA contro ricevuta.

2) L'offerta, per essere valida, deve riguardare una partita intera di formaggio posto in vendita ed essere conforme al modello allegato al presente bando di gara (vedi allegato 1).

In particolare, deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'AIMA e redatta in due copie originali di cui una in bollo ed in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, nonché il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica, debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

c) contenere l'indicazione della partita che si intende acquistare — con specificazione del peso in q.li, del numero di individuazione, del numero d'ordine nell'elenco e del magazzino di deposito — nonché l'indicazione del prezzo offerto che si intende riferito al peso effettivo della partita in uscita dal magazzino per quintale di prodotto netto, (imposte escluse), per merce resa franco posto di carico del magazzino di deposito;

d) contenere la dichiarazione che l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli;

e) contenere l'impegno a costituire idonea cauzione per l'esportazione di importo che sarà specificato negli avvisi di gara (allegato 3);

f) non contenere cancellature né condizioni aggiuntive o riserve di sorta sulle clausole di vendita;

g) essere corredata di fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'AIMA, dell'importo a quintale che verrà indicato negli avvisi di gara di cui al titolo I), quale cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione della medesima. Tale fidejussione (conforme al modello allegato 2), rilasciata da primaria banca italiana o società di assicurazione all'uopo autorizzata, dovrà essere valida ed operante per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed essere rinnovabile a richiesta scritta dell'AIMA di mese in mese;

h) contenere l'indicazione del paese/i verso il quale/i sarà diretta la esportazione del prodotto;

3) Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare.

4) L'offerta non è revocabile pena l'acquisizione della cauzione e vincola comunque l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'AIMA.

5) Il fatto di presentare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando e degli avvisi d'asta comporta l'adesione dell'offertente, senza riserve o limitazione, a tutte le clausole e condizioni contenute negli atti succitati.

III - *Constatazione delle offerte e aggiudicazione.*

1) Alla scadenza del termine delle ore 11 del giorno in cui avrà luogo la gara, si procederà presso la sede dell'AIMA, in seduta pubblica, alla apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di commissione appositamente nominata.

La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva quelle irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per ogni partita.

A parità di prezzo offerto per la stessa partita, l'ordine di gradutoria è stabilito per sorteggio.

La commissione rimette sollecitamente gli atti al direttore generale dell'AIMA con le proposte che ritiene eventualmente di fare.

2) Sulla base della graduatoria delle offerte il direttore generale dell'AIMA, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, ha facoltà di accettare le risultanze della gara o di annullarla limitatamente a singole partite.

3) Nei confronti di ciascun vincitore d'asta, la vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a firma del direttore generale dell'AIMA, che la sua offerta è accettata.

4) I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalla partecipazione all'asta non sono cedibili.

IV - *Pagamento del prezzo e ritiro del prodotto.*

1) L'aggiudicatario deve ritirare il prodotto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione AIMA di avvenuta aggiudicazione della partita, previo pagamento del prezzo dovuto ai rispettivi assuntori.

2) Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all'accertamento, in contraddittorio con il rappresentante dell'assuntore, del peso effettivo della partita aggiudicata, al massimo venti giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'attribuzione e prima delle operazioni di presa in consegna, secondo le istruzioni precisate dall'AIMA nella lettera di accettazione dell'offerta.

V - *Svincolo o incameramento della cauzione di gara.*

1) La cauzione di gara viene tempestivamente svincolata nei casi in cui l'offerta sia dichiarata non valida oppure respinta.

2) In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione è svincolata dopo che da parte dell'acquirente siano stati completati, nel prescritto termine il pagamento del prezzo dovuto, il ritiro della quantità del prodotto acquistato e la costituzione di cauzione per la esportazione.

3) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA, a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, qualora:

a) l'offerta venga ritirata dal proponente prima che riceva la comunicazione da parte dell'AIMA sul risultato dell'asta;

b) l'aggiudicatario non effettui il ritiro della merce ed il pagamento del prezzo nel termine stabilito; in tal caso l'AIMA considera il contratto risolto di diritto;

c) l'aggiudicatario non abbia costituito nei termini prescritti la cauzione di esportazione.

VI - *Svincolo ed incameramento della cauzione di esportazione.*

1) La cauzione viene tempestivamente svincolata non appena acquisita la prova di avvenuta esportazione.

2) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'impegno di esportare tutto il quantitativo di prodotto acquistato nel paese/i precedentemente dichiarato nell'offerta.»

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Schema di offerta
(due copie originali di cui una in bollo)

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: Offerta di acquisto di formaggio ....
partita n. .... (q.li ....)

Il sottoscritto .... (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta .... (indicare la denominazione o la ragione sociale nonché la sede della ditta) codice

fiscale n. .... avente sede in ....
....
via .... dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara AIMA del 18 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... ed all'avviso d'asta n. .... del .... per l'acquisto di: q.li .... di formaggio.. in deposito presso il magazzino di.. partita n. .... n. ordine nell'elenco: ....

Per l'acquisto offre il prezzo di lire .... per ogni quintale di prodotto effettivo ritirato (IVA esclusa).

Il sottoscritto si impegna a rinunciare a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli e a costituire idonea cauzione per l'esportazione.

La presente offerta si intende presentata a tutte le condizioni e modalità stabilite con il bando di gara e con l'avviso d'asta n....... del .... che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna riserva.

Si unisce, a titolo di cauzione, l'atto originale di fidejussione della ....
per importo di L. ....

Data, ...

(Firma e timbro dell'offerente)

....

ALLEGATO 2

Modello di fidejussione di gara
(rilasciato da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, ...

Banca/Società di Assicurazione..
Fidejussione n. ....

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Premesso che con domanda del..
la ditta ....
con sede in..
ha presentato offerta all'AIMA, per l'acquisto alle condizioni di vendita stabilite con bando di gara del 18 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. .... del.. e con avviso d'asta n. .... del .... per la partita di formaggio .... contraddistinta dal n. .... del peso di quintali .... (peso all'inizio dell'ammasso) e depositata nel magazzino .... che per il concorso all'asta la ditta predetta deve prestare cauzione, ai sensi del titolo II, punto 2, del bando di gara e nell'importo unitario di cui all'avviso d'asta, n. .... del......................, mediante fidejussione a favore dell'AIMA dell'importo di lire....................... per ogni quintale di prodotto indicato in offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi inerenti all'offerta.

La sottoscritta.., e per essa i suoi legali rappresentanti firmatari, signori.......................................

nella loro qualità di .... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla presentazione ed accettazione dell'offerta, sino alla concorrenza di lire .... (lire, in lettere...
....) quale importo corrispondente alla cauzione in lire .... per ogni quintale di formaggio cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la..
sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'AIMA, su semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, ne di previa escussione della ditta offerente, la somma di lire .... ai sensi titolo V, VI del bando di gara.

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino al .... ma sarà rinnovabile di mese in mese su semplice richiesta scritta dell'AIMA.

In fede.

..........................., lì ....

ALLEGATO 3

Modello di fidejussione di esportazione
(rilasciato da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, ...

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Fidejussione n. ....

Premesso che:

la ditta... a seguito di conseguita aggiudicazione - come da lettera n. .... del .... nell'asta del giorno.. indetta ai sensi del bando di gara del .... per l'acquisto di q. .... di formaggio .... (detenuto dall'AIMA in ammasso pubblico); che la ditta stessa si è impegnata ad esportare nel seguente paese:..,

fra gli adempimenti dell'aggiudicatario derivanti dall'aggiudicazione, rientra l'obbligo (per l'aggiudicatario medesimo) di costituire presso l'AIMA, la cauzione di esportazione prevista dal titolo II, punto 2), lettera *e)*, del bando di gara a garanzia del compimento delle operazioni di esportazione del suindicato quantitativo di formaggio.. secondo le prescrizioni contenute nella lettera di aggiudicazione;

la suddetta cauzione di esportazione è stata fissata in lire.................................. per q.le di formaggio da esportare e deve essere costituita mediante fidejussione.

Tutto ciò premesso:

La sottoscritta...
e per essa il suo legale rappresentante...
nato a .... il ...., dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA del pagamento della somma dovuta all'AIMA stessa dalla menzionata ditta...
nel caso che non sia avvenuta l'esportazione in..............................
di tutto il quantitativo di formaggio ....
acquistato dalla menzionata ditta..., secondo le modalità contenute nella lettera di aggiudicazione, fino alla concorrenza massima di lire ....

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino a dimostrazione da parte della ditta interessata mediante consegna all'AIMA della prova di avvenuta esportazione di tutto il quantitativo di formaggio.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la sottoscritta ....
rimane, quindi, obbligata a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta ....
e comunque nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultima la somma che sarà richiesta a valere sulla presente fidejussione fino alla concorrenza massima di lire .... (lire.....................)
per la quantità di formaggio.............................. per la quale non pervenga all'AIMA la prescritta prova dell'eseguita esportazione in ....

In fede.

..........................., lì ....

87A6324

CIRCOLARI

MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 giugno 1987, n. **66174/4.2.29.**

Attuazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti».

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio per gli affari generali e il personale - Direzione generale informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Alle amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato - Direzione generale - Direzione centrale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di governo

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo - Dipartimento affari regionali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione - Segretariato generale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

In relazione a quesiti pervenuti da più parti in ordine all'applicazione del beneficio di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si impartiscono le seguenti direttive.

La norma sopracitata, premessa l'affermazione di principio secondo cui le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti sono considerate particolarmente usuranti, attribuisce ai centralinisti stessi, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Tale formulazione non limita affatto l'attribuzione del beneficio ai soli fini del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta dai diversi ordinamenti per l'acquisizione del diritto a pensione, ma intende riversare il beneficio della maggiorazione sull'intero periodo di servizio da assumere per il calcolo della liquidazione della pensione.

Pertanto tale beneficio deve essere attribuito anche nei casi in cui gli interessati hanno già maturato il diritto al trattamento di pensione.

Si aggiunge, poi, che il principio ispiratore della norma non esclude che per periodi di servizio inferiori all'anno la contribuzione figurativa sia commisurata proporzionalmente.

Nell'ipotesi, infine, di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali, l'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa è da effettuare, sempre all'atto della liquidazione della pensione, direttamente a carico della gestione pensionistica destinataria della ricongiunzione stessa.

La presente circolare integra il punto 6.1 della circolare n. 32176/4.2.29 del 18 settembre 1985 di pari oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 5 ottobre 1985.

Il Ministro: PALADIN

87A6175

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 8 luglio 1987, n. **1/VI/Tur.**

Istruzioni per la presentazione delle istanze e l'assegnazione di contributi per iniziative e manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale di cui alla legge n. 702 del 1955.

Si informa che a decorrere dall'anno finanziario 1988 gli enti pubblici e di diritto pubblico, gli enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute che intendono essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, dovranno inviare la relativa istanza al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Via della Ferratella in Laterano, entro il 15 febbraio per le manifestazioni da svolgersi nel primo semestre dell'anno,

ovvero entro il 15 luglio per quelle in svolgimento nel secondo semestre, e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione ed iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Ministero entro il termine indicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La ripartizione del fondo stanziato in bilancio per i contributi di cui trattasi avverrà sulla base di un apposito piano, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre di ciascun anno a seconda che lo svolgimento della manifestazione sia nel primo o nel secondo semestre.

Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi debbono essere corredate da ogni utile elemento di valutazione delle manifestazioni sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario, ed in particolare dovranno essere trasmessi, unitamente alla istanza, un dettagliato programma di svolgimento della manifestazione stessa ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite nonché un motivato parere sulla validità turistico-promozionale della iniziativa e sulla sua attitudine e stimolo alle correnti turistiche con provenienza da altre regioni o dall'estero, rilasciato dall'ente turistico competente per territorio.

La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.

L'assegnazione dei contributi potrà essere disposta unicamente a favore degli enti aventi diritto ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82 i quali dovranno, in ogni caso, avere la responsabilità amministrativa e contabile della manifestazione.

Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore.

Nell'assegnazione del contributo l'amministrazione terrà presente l'ampiezza e l'articolazione del programma organizzativo, la diffusione e la pubblicazione del medesimo, il volume delle spese preventivate in relazione alle disponibilità finanziarie dell'ente organizzatore, e l'interesse dimostrato da altri enti sovventori.

La liquidazione del contributo assegnato verrà disposta previo riscontro della sottoriportata documentazione, che, gli enti dovranno trasmettere al Ministero, in duplice copia, entro novanta giorni dalla data di ultimazione della manifestazione:

1) dettagliata relazione sulla manifestazione dalla quale risultino puntualmente documentate le indicazioni fornite in sede preventiva a sostegno della affermata validità sotto il profilo turistico promozionale dell'iniziativa stessa ed il positivo riflesso sul movimento turistico pluriregionale o nazionale. Tale relazione dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale. La data di svolgimento della manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità locale);

2) rendicontazione delle entrate e delle uscite da parte dei comuni e delle province mediante delibera della giunta approvativa del consuntivo della manifestazione, delibera che deve possedere il carattere dell'esecutività.

Per gli altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative, dovrà essere esibito il consuntivo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato dal verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti in bilancio e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa.

Gli enti morali e le organizzazioni cooperative debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo;

3) ove l'ente non si avvalga di organi di controllo interno dovrà produrre, a corredo del rendiconto, idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite relative alla iniziativa da finanziare, in originale e copia, ovvero in duplice copia di cui una autenticata. Dovrà essere altresì fornita indicazione del numero di conto corrente postale intestato impersonalmente all'ente oppure indicazione dell'istituto di credito tesoriere dello stesso ente, con specificazione, in tal caso, se lo stesso sia autorizzato a riscuotere con quietanza mediante produzione di bolletta di incasso vistata dal presidente o dal direttore;

4) per gli enti tenuti all'osservanza dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni (province, comuni con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti, enti pubblici con entrate di bilancio pari almeno ad 1 miliardo) è necessario l'invio di una richiesta volta ad ottenere che l'erogando contributo venga reso esigibile mediante commutazione in quietanza di contabilità speciale, di cui dovrà essere indicato il numero, intestata all'ente presso la competente sezione delle tesorerie dello Stato.

In caso contrario l'ente dovrà dichiarare, mediante l'invio di apposita attestazione, di essere esente dall'obbligo di cui sopra.

In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata effettivamente sostenuta, l'amministrazione procederà ad una riduzione del contributo assegnato.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere la documentazione che riterrà necessaria e di disporre ispezioni sulle attività sovvenzionate, fermo restando che non sarà ammessa a contributo ovvero non sarà liquidata l'istanza non corredata della prescritta documentazione.

Il Ministro: DI LAZZARO

87A6176

CIRCOLARE 8 luglio 1987, n. **2/VI/Tur.**

Istruzioni per la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla legge n. 174/1958.

A decorrere dall'anno finanziario 1988 le domande di assegnazione di contributi *una tantum* ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, per lo svolgimento, senza fine di lucro, di attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile da parte di enti a carattere nazionale o pluriregionale dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Via della Ferratella in Laterano, entro il mese di febbraio dell'anno in cui le attività suddette saranno svolte.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Ministero entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

La ripartizione del fondo stanziato in bilancio per i contributi di cui trattasi avverrà entro il mese di aprile dello stesso anno.

Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui trattasi debbono essere corredate da ogni utile elemento di valutazione dell'attività da svolgere sia sotto il profilo finanziario, sia con riferimento alla promozione del turismo sociale o giovanile su scala nazionale o pluriregionale.

In particolare dovranno comunque essere trasmessi il programma annuale delle attività ed il preventivo finanziario delle entrate e delle spese relative alle stesse attività nonché, in caso di istanza avanzata per la prima volta, copia conforme dell'atto notarile di costituzione con annesso statuto.

La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.

Ai fini dell'assegnazione del contributo verranno valutati, da parte dell'amministrazione, sia il carattere nazionale o pluriregionale dell'ente richiedente sia la natura delle attività che esso prevede di svolgere, che devono essere atte ad incrementare i flussi turistici giovanili o a promuovere il turismo sociale su scala nazionale o pluriregionale.

La liquidazione del contributo assegnato verrà disposta previo riscontro della sottoriportata documentazione, che dovrà essere trasmessa al Ministero, in duplice copia:

1) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, indicante il numero di c/c postale per l'accreditamento della somma;

2) statuto vigente (anche nel caso che sia stato prodotto in anni precedenti);

3) relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa della attività turistico-sociale e/o giovanile svolta nel corso dell'anno;

4) bilancio consuntivo generale relativo all'anno, recante in calce l'attestazione, firmata dal legale rappresentante, che trattasi di copia conforme all'originale approvato dal prescritto organo statutario, nonché l'indicazione della data dell'avvenuta approvazione.

Il bilancio deve essere formulato in rigorosi termini di competenza e non di cassa, e devono esservi registrate tutte le entrate accertate anche se non riscosse e tutte le spese impegnate anche se non erogate che si riferiscono all'attività svolta nell'anno, con esclusione di entrate e di spese relative ad attività di anni precedenti.

Nel caso in cui l'attività statutaria dell'ente si esplichi in diversi campi, oltre al suddetto consuntivo generale, dovrà anche essere prodotto un dettagliato rendiconto finanziario riferito al solo settore turistico-sociale e/o giovanile;

5) rendicontazione delle entrate acquisite o accertate attraverso copie fotostatiche degli atti deliberativi degli enti sovventori o delle lettere di concessione o di affidamento, a firma dei rispettivi responsabili, nonché la documentazione relativa all'entità delle quote associative;

6) rendicontazione delle spese mediante presentazione di un elenco analitico delle fatture o ricevute per le spese già sostenute oppure dei contratti e richieste di pagamento per quelle solo impegnate, raggruppate per voci di bilancio, con l'indicazione dei relativi estremi (data, numero, importo, soggetto fornitore, oggetto delle forniture, ecc.), documenti di cui l'amministrazione potrà richiedere la parziale o totale esibizione o acquisizione in copia. Il succitato elenco dovrà essere correlato da una relazione del collegio dei revisori attestante, nell'ambito delle proprie responsabilità, l'esistenza agli atti della documentazione esposta nell'elenco, la rispondenza della stessa ai dati esposti in bilancio ed all'attività svolta, nonché la regolarità delle scritture contabili;

7) documentazione probatoria dell'avvenuto svolgimento delle attività programmate (ritagli di giornale, locandine, manifesti e/o dichiarazioni di organismo pubblici e privati o enti ed autorità locali nonché corrispondenza intercorsa con gli stessi riguardo alle attività medesime, altro materiale ritenuto utile allo stesso fine).

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere la ulteriore documentazione che riterrà necessaria e di disporre ispezioni sulle attività sovvenzionate, fermo restando che non sarà ammessa a contributo ovvero non sarà liquidata l'istanza non corredata della prescritta documentazione.

Il Ministro: DI LAZZARO

87A6177

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale e il testo del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341, la quale, all'art. 2, interpreta in modo autentico il primo comma dell'art. 6 della suddetta legge n. 301/1984;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nei ruoli indicati ai quadri *B, C, D* ed E della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, risultano complessivamente disponibili undici posti da conferire secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della citata legge n. 301/1984;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria, indicati ai quadri *B, C, D* ed *E* tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti distinti concorsi, in relazione agli undici posti complessivamente vacanti al 31 dicembre 1986:

a) *Ruolo del personale amministrativo:*

1) tre posti mediante concorso speciale, per esami;
2) tre posti mediante corso-concorso;
3) due posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

b) *Ruolo del personale sanitario:*

1) un posto mediante corso-concorso.

c) *Ruolo del personale di servizio sociale:*

1) un posto mediante corso-concorso.

d) *Ruolo del personale tecnico industriale ed agrario:*

1) un posto mediante corso-concorso per il ruolo tecnico agrario.

Art. 2.

Requisiti

Al concorso speciale, per esami, sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera alla data del 31 dicembre 1986, in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3.

Ai corsi-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1986, in possesso dei titoli di studio di cui al successivo art. 3.

Si considera servizio utile, ai fini del calcolo dell'anzianità indicata nei commi precedenti e nel successivo art. 4, l'attività svolta effettivamente nella carriera direttiva, con l'esclusione dell'anzianità giuridica comunque riferibile alla retroattività della nomina.

Dal predetto calcolo sono esclusi, altresì, i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Titoli di studio

1) Per il ruolo del personale amministrativo: diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente, ovvero diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia o scienze agrarie.

2) Per il ruolo del personale sanitario: diploma di laurea in medicina e chirurgia ed il relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

3) Per il ruolo del personale di servizio sociale: diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina. Si richiede, inoltre, il possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola, biennale o triennale, di servizio sociale.

4) Per il ruolo del personale tecnico industriale ed agrario: diploma di laurea in scienze agrarie. Si richiede, inoltre, il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 4.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso degli specifici titoli di studio indicati al precedente art. 3, appartenente a carriera o a qualifica direttiva con almeno cinque anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale, purché siano in possesso del diploma di laurea e degli specifici titoli di studio indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui ai precedenti articoli al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni ed in carta legale di lire 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Concorsi - Via Silvestri, 52 - Roma - indicando in essa:

a) qualifica, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e successive interpretazioni, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione, per i candidati partecipanti al concorso speciale per esame o ai corsi-concorsi;

e) i titoli valutabili di cui ai successivi art. 9 e 10, per i candidati partecipanti ai corsi-concorso o al concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di avere assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 6.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 5, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente e a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande di ammissione ai corsi-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autentica.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione della stessa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autentica.

Art. 8.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale indicato all'art. 1 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

Le anzidette prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

prima prova: «diritto amministrativo e diritto civile»;

seconda prova: «ordinamento e regolamento degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riferimento agli aspetti amministrativo-contabili e penali concernenti la gestione degli istituti penitenziari».

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle stesse materie che formeranno oggetto delle prove scritte.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sull'esame dello stato matricolare, su quello dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della Pubblica Amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti analiticamente indicati per i vari ruoli al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 9.

Corsi-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione ai corsi-concorso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia ed all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione o simili)	»	8

L'ammissione ai corsi di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati all'art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi ai corsi-concorso sono tenuti a frequentare il corso di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Esso sarà completato da un periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale i candidati dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali e formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione, presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale attribuirà collegialmente un punteggio in trentesimi.

I candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 24 trentesimi saranno ammessi a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi, ed è considerato favorevole quando non sia inferiore a 24/30 per ciascuna prova e per il colloquio.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 10.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione di titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate al precedente art. 8 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio quì di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali in Italia ed all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività della amministrazione per cui si concorre	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione e di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	» 4
e) specializzazioni post laurea	» 6
f) altri titoli culturali	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a quindici/trentesimi.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Esso non si intende superato se la valutazione sarà inferiore a otto decimi.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine della graduatoria dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami di cui all'art. 1, punto *a*).

Art. 11.

Seminari di informazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva previste nel precedente art. 9, terzo e quarto comma.

La predetta relazione sarà acquisita agli atti personali degli interessati e costituirà elemento di giudizio ai fini delle valutazioni successive in ordine all'ulteriore corso della carriera.

Art. 12.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una della categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare, o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nel ruolo del personale amministrativo dovranno presentare, o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero, entro il termine perentorio di giorni venti, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita: i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine con la specifica annotazione che il candidato era in possesso della cittadinanza anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della istanza di partecipazione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, con la specifica annotazione che il candidato godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incodizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre soltanto i documenti seguenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal capo dell'ufficio al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), e 6) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1987
Registro n. 29 Grazia e Giustizia, foglio n. 339

87A6110

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 3 del 30 giugno 1987 sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 201.01.107 (Scadenza 31 ottobre 1987):
Bando di concorso a dieci borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.45 (Scadenza 30 settembre 1987):
Bando di concorso a ventidue borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.46 (Scadenza 1° dicembre 1987):
Bando di concorso a dieci borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.47 (Scadenza 30 ottobre 1987):
Bando di concorso a venticinque borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.48 (Scadenza 30 gennaio 1988):
Bando di concorso a venticinque borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 211.01.22 (Scadenza 16 novembre 1987):
Bando di concorso a sei borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del C.N.R. nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.04.11 (Scadenza 8 settembre 1987):
Bando di concorso a ventiquattro borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando n. 201.05.11 (Scadenza 29 agosto 1987):
Bando di concorso a ventisei borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del C.N.R. per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando n. 203.05.11 (Scadenza 8 settembre 1987):
Bando di concorso a sei borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando n. 203.05.12 (Scadenza 8 settembre 1987):
Bando di concorso a tredici borse di studio per laureati da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando n. 201.06.20 (Scadenza 29 agosto 1987):
Bando di concorso a ventiquattro borse di studio per laureati da usufruirsi presso organi del C.N.R. per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

87A6112

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1979, registro n. 56, foglio n. 144, con cui è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore all'istituto di fisiologia umana (per le esigenze della seconda cattedra di fisiologia umana) della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota n. 1003 del 14 giugno 1979, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto regionale 5 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1985, registro n. 17, foglio n. 119, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di fisiologia umana per le esigenze della seconda cattedra di fisiologia umana e del quale nessuno dei candidati risultato vincitore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (area funzionale tecnico-scientifica), sesta qualifica funzionale, presso l'istituto di fisiologia umana per le esigenze della seconda cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Art. 2 (*).

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma d istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, i compresi i licei linguistici riconosciuti dalla legge, il diploma di maturit professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi d istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previst dalla legge.

Art. 3 (*).

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesim anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza de termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazion previste dalle norme vigenti per le categorie riservatarie. La condizion del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civil di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difes (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decret legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite d'età non è richiest altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forz armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizi continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata e indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza di Roma dovranno pervenire all'Università stessa entro il termin perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quell della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte i tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso d ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a dat dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. L aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anch quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i moti della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non ave procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condann riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; d indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudizial condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta su casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicat qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati press pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione c precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego press una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione c documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di et per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una dell autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 1 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaic cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato da sindaco).

(*) Gli articoli 2 e 3 sono stati rettificati con decreto rettorale 28 gennaio 1987, registrat alla Corte dei conti il 25 marzo 1987, registro n. 14, foglio n. 200.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prima prova scritta che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una seconda prova scritta che può essere sostituita da una prova pratica ed in una prova orale che verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte o su altre materie indicate nel programma d'esame.

Le prove di esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra (o istituto, o dipartimento) come da allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più categorie previste nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito. i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della seconda cattedra di fisiologia umana - piazzale Ado Moro, 5 (Città Universitaria) Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centosessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 maggio 1986
Registro n. 42 Università, foglio n. 219

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME (*)

Prova scritta: relazione sui principi di misura e sulla strumentazione necessaria per il rilievo di parametri fisiologici.

Prova pratica con relazione scritta: predisposizione della strumentazione ed esecuzione di una misura di interesse fisiologico, con discussione dei risultati.

Prova orale: discussione sugli argomenti trattati nelle prove precedenti.

Lingua estera: traduzione di testi scientifici in lingua inglese.

(*) Programma rettificato con decreto rettorale 28 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1987, registro n. 14, foglio n. 200.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.............................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. .... posti di ....
presso ....
di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ...... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di...............................
.... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli.............................(9);

10) di eleggere il proprio domicilio in.......................................
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6135

POLITECNICO DI TORINO

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso ad assistente amministrativo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 in particolare l'allegato *C* che per la sesta qualifica dell'area amministrativo-contabile prevede una riserva del 30% per il personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, in particolare l'art. 8, dodicesimo comma;

Visto il decreto rettorale n. 462 del 15 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1986, registro n. 47, foglio n. 83, con il quale è stato bandito un concorso a due posti di assistente amministrativo presso questo Politecnico;

Visto il decreto rettorale n. 1579 del 28 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1983, registro n. 17, foglio n. 245, con il quale alla dott.ssa Santulli Angela Maria in Nutini è stato attribuito dal 1° novembre 1982 il profilo di assistente amministrativo della sesta qualifica funzionale;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1986, registro n. 2, foglio n. 163, con il quale la predetta è stata nominata collaboratore amministrativo in prova in seguito a concorso con decorrenza giuridica 23 settembre 1985;

Vista la rettorale n. 2323 del 10 marzo 1986 dalla quale risulta che la interessata la preso effettivo servizio nella nuova qualifica il 10 marzo 1986;

Vista la ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale, ai sensi della legge n. 41/86, questo Politecnico è stato autorizzato a bandire un concorso per la copertura del posto resosi vacante in seguito al cambio di qualifica della dott.ssa Santulli Angela Maria;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 41/86, per la individuazione dei posti da mettere a concorso si deve tenere conto della qualifica funzionale e del profilo nei quali il personale cessato risulta inquadrato;

Considerato che la riserva del 30% prevista da già citato allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 determina il risultato di 0,9 posti, arrotondato a uno;

Decreta:

Art. 1.

I due posti di assistente amministrativo banditi con decreto rettorale n. 462, del 15 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1986, registro n. 47, foglio n. 83, sono elevati a tre.

Per uno dei tre posti messi a concorso, è prevista la riserva stabilita dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981. Potranno usufruire di tale riserva i candidati interni che abbiano almeno cinque anni di anzianità maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Art. 2.

Il presente provvedimento integra, con l'art. 1 il decreto rettorale n. 462 del 15 luglio 1986 citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Torino, addì 24 gennaio 1987

Il rettore: STRAGIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 24 aprile 1987
Registro n. 29 Università, foglio n. 371

87A6269

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «San Giovanni Battista» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «San Giovanni Battista» dell'unità sanitaria locale n. 1/23, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
tre posti di biologo collaboratore;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di capo tecnico di laboratorio;
tre posti di tecnico perfusionista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio concorsi dell'ospedale «San Giovanni Battista» in Torino.

87A6233

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente medico di urologia pediatrica presso l'ospedale infantile «Regina Margherita» dell'unità sanitaria locale n. 1/23.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente medico di urologia pediatrica presso l'ospedale infantile «Regina Margherita» dell'unità sanitaria locale n. 1/23, il numero dei posti è elevato da uno a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 10 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ospedale infantile «Regina Margherita» in Torino.

87A6072

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di assistente medico di neurologia - area funzionale di medicina;
venticinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di rx.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino).

87A6068

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 54.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 54.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

87A6073

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

un posto di primario ospedaliero di neuropsichiatria infantile;

un posto di dirigente sanitario organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontoiatria e stomatologia;

un posto di biologo collaboratore (per il servizio trasfusionale);

tre posti di psicologo collaboratore;

tre posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di vice-direttore amministrativo per il servizio personale, patrimoniale e legale;

cinque posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A6184

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 82 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

87A6063

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di dermosifilopatia presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di dermosifilopatia, a tempo definito, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 86 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A6071

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia per la divisione di ostetricia-ginecologia, a tempo pieno;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale ed equipollenti per il servizio pronto soccorso-accettazione, a tempo pieno;

tre posti di coadiutore sanitario organizzazione dei servizi sanitari di base per i distretti sanitari di base, a tempo pieno;

un posto di assistente medico della seconda divisione di medicina generale - area funzionale di medicina, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 10 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

87A6187

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di veterinario collaboratore per l'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di assistente medico neurologo;

un posto di ingegnere collaboratore (settore igiene pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 19 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

87A6062

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di dirigente sanitario presso il settore igiene pubblica, a tempo pieno;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio di pronto soccorso di cui uno area funzionale di medicina e uno area funzionale di chirurgia, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 22 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

87A6195

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di dirigente sanitario di igiene pubblica e del territorio;

un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente medico di medicina del lavoro;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

un posto di biologo coadiutore;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di chimico collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di laboratorio;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di radiologia;

sei posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - caposala;

due posti di operatore tecnico coordinatore di cucina;

due posti di operatore tecnico coordinatore di lavanderia;

un posto di operatore tecnico coordinatore di farmacia magazzini - dispense;

un posto di operatore tecnico coordinatore di portineria centralino;

un posto di operatore tecnico coordinatore - elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale presso il presidio ospedaliero «S. Francesco» in Barga (Lucca).

87A6192

Concorso ad un posto di assistente tecnico - geometra presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - geometra, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla u.o. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

87A6191

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/G.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/G.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale dell'U.S.L. in Sesto Fiorentino (Firenze).

87A6189

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. segreteria dell'U.S.L. in Manciano (Grosseto).

87A6190

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo tecnico di radiologia medica) presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo tecnico di radiologia medica) presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

87A6193

Concorso a otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Chiavari (Genova).

87A6070

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore tecnico coordinatore - fuochista, presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico coordinatore fuochista, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale consorziale in Treviglio (Bergamo).

87A6066

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo per unità operativa tecnico-patrimoniale presso l'unità sanitaria locale n. 58.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo per unità operativa tecnico-patrimoniale presso l'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L in Cernuso sul Naviglio (Milano).

87A6188

Concorso a tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 63

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Desio (Milano).

87A6186

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo per il controllo di gestione presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo per il controllo di gestione presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Monza (Milano).

87A6069

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 20 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cavalese (Trento).

87A6064

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Centro Sud

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Centro Sud, a:

un posto di operatore professionale coordinatore personale tecnico-sanitario, tecnico di laboratorio d'analisi, riservato al gruppo linguistico tedesco;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - personale tecnico-sanitario, tecnico di laboratorio d'analisi, di cui uno riservato al gruppo linguistico italiano e tre riservati al gruppo linguistico tedesco;

undici posti di operatore professionale collaboratore personale tecnico-sanitario, tecnico di radiologia, di cui due riservati al gruppo linguistico italiano e nove riservati al gruppo linguistico tedesco;

sei posti di operatore professionale collaboratore personale con funzioni di riabilitazione, terapista della riabilitazione (fisiochinesiterapista) di cui tre riservati al gruppo linguistico italiano e tre riservati al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione, logopedista, di cui due riservati al gruppo linguistico italiano e uno riservato al gruppo linguistico tedesco;

un posto di operatore professionale collaboratore - personale con funzioni di riabilitazione, ortottista, riservato al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 23 giugno 1987.

N.B. — Requisito esenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bolzano.

87A6065

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 167 del 20 luglio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro: Concorso pubblico, per esame teorico-pratico, a quattro posti di autista.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al bando di concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Cagliari
(Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1987)

Nell'allegato *B* del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di scienze fisiche dell'Università degli studi di Cagliari, alla pagina 54 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*prova scritta*», leggasi: «*due prove scritte*».

87A6275

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221